

# COMUNE DI PIOMBINO

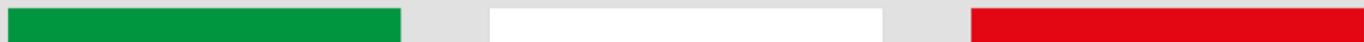
(PROVINCIA DI LIVORNO)

LOCALITÀ VIGNARCA

## PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E L'AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITÀ ESISTENTE DI ITTICOLTURA

### VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

art. 23 Dlgs.152/2006 e art. 52 LRT 10/2010



RICHIEDENTE: **IGF Società Agricola s.r.l.**

LOC. VIGNARCA, N.24 - 57025 PIOMBINO (LI)

SEDE LEGALE: VIA E. FERMI, N.7 -00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM)

P.IVA - C.F.: 01653590537



OGGETTO:  
ALLEGATI ALLO STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE

DATA AGOSTO 2023

AGG.

#### GRUPPO DI LAVORO:

##### Progettazione:

Arch. Cristina Guerrieri

Geol. Luca Finucci

Arch. Francesca Guerriero

Biol. Paolo De Marzi

Biol. Diogo Nunes Rosado

Dott. Marco Caramelli acustico

##### Studio d'Impatto Ambientale:

Geol. Simona Petrucci

##### Valutazione Appropriata:

Biol. Piera Lisa Di Felice

**SIA  
ALLEGATI**



# SANIFOAM EF

Schiumadetergente alcalino ad azione secondaria igienizzante

## → DESCRIZIONE TECNICA

**Sanifoam EF** è un detergente schiumogeno alcalino clorinato da utilizzare per il lavaggio quotidiano delle superfici presenti nell'industria alimentare e nel settore zootecnico ed in grado di apportare nel contempo ottima riduzione microbica.

**Sanifoam EF** è in grado di rimuovere efficacemente le svariate tipologie di contaminazione organica come i grassi animali e vegetali, lo sporco unto e proteico, i residui di lavorazioni ittiche e dei vegetali anche in aree molto contaminate.

**Sanifoam EF** presenta un ottimo potere aggrappante su superfici verticali grazie alla compattezza della propria schiuma ed allo stesso tempo possiede una veloce risciacquabilità.

**Sanifoam EF** può essere applicato con una vasta gamma di attrezzature di erogazione (Easyfoam P, Combifoam, Foamlance, sistemi centralizzati ecc.).

## → CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto fisico: liquido limpido giallo leggermente viscoso

pH: > 12

pH (soluzione all'6% a 20°C): > 12

Densità relativa a 20°C: 1,20 ± 0,05

Cloro attivo: 580 ppm in soluzione all'1%

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto derivanti dalle analisi a cui esso è sottoposto. Questi valori non costituiscono specifica.

## → MODALITÀ D'USO\*

Prelavaggio con acqua (da 35°C a 60°C) seguito da applicazione a schiuma di **Sanifoam EF** direttamente sulle superfici da lavare in concentrazioni comprese tra il 3% ed il 6% in funzione della tipologia di sporco e del livello di contaminazione. Utilizzare a temperature ambiente e su superfici non calde.

Dopo 10'-15' di contatto prevedere un accurato risciacquo finale da effettuarsi con acqua potabile per eliminare ogni eventuale traccia della soluzione lavante. Evitare comunque contatti prolungati con le superfici (>1 ora).





## SANIFOAM EF

### → CAMPI DI APPLICAZIONE

**Sanifoam EF** trova applicazione nella detergenza e igienizzazione di pareti, pavimenti, esterno di attrezzature e linee, tavoli e nastri di trasporto.

### → COMPATIBILITÀ DEL FORMULATO

**Sanifoam EF** risulta compatibile con la maggior parte dei materiali normalmente presenti nelle industrie alimentari se utilizzato secondo le indicazioni del produttore. Si sconsiglia l'utilizzo su metalli leggeri come alluminio e ferro zincato. In caso di dubbio valutare il singolo materiale prima dell'utilizzo.

### → PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E LO STOCCAGGIO

Conservare negli imballi originali lontano da temperature estreme.  
Consultare la scheda di sicurezza.

### → CONSERVAZIONE E CONFEZIONI

Prelievo: 50 mL di soluzione lavante

Indicatore: fenoftaleina + una punta di spatola di tiosolfato di sodio

Titolante: Acido cloridrico (HCl) 1N

% (v/v) **Sanifoam EF** = mL titolante x 1,00

% (w/w) **Sanifoam EF** = mL titolante x 0,83

### → CONSERVAZIONE E CONFEZIONI

Taniche da kg 20 netti.

Fusti da kg 230 netti.

BIG da kg 1100 netti.

\*Le indicazioni riportate sono state stabilite per condizioni d'impiego generale. In condizioni che si discostano dalla norma, per esempio in funzione della particolare durezza dell'acqua, del metodo di lavoro o per problemi di pulizia, suggeriamo di consultarci; il nostro servizio tecnico sarà lieto di consigliarvi e di collaborare con Voi.





## SCHEMA TECNICA

### DESCRIZIONE GENERALE

VIRKON è un prodotto unico ed innovativo, per un'efficace e rapida disinfezione di superfici ed attrezzature; ideale per una vasta gamma di applicazioni. VIRKON è un prodotto in polvere che disciolto in acqua, genera una soluzione pronta all'uso, di colore rosa, sicura e con un leggero aroma di limone. Una serie di prove indipendenti, effettuate secondo differenti protocolli, ha dimostrato l'efficacia di VIRKON contro batteri, compresi i micobatteri, virus, spore e funghi. VIRKON non presenta rischi per la salute e non necessita di particolari dispositivi di protezione individuale o di monitoraggio. VIRKON fornisce anche una decontaminazione/disinfezione di alto livello dell'attrezzatura, della strumentazione di laboratorio e di macchinari. VIRKON è sicuro, facile da usare e, grazie al suo vasto spettro di attività, può essere usato in un gran numero di applicazioni, nel rispetto dell'operatore e dell'ambiente. È il più innovativo disinfettante di alto livello per superfici.

### APPLICAZIONI

#### VirKon® Presidio Medico Chirurgico.

- Superfici dure come pavimenti, piani di lavoro, carrelli, telai dei letti, lavelli, sanitari ed apparecchiature nelle aree al alto e medio rischio infettivo.
- Attrezzature di laboratorio, analizzatori clinici automatici, centrifughe.
- Contaminazione da fluidi biologici: assorbe sangue ed urina.
- Trattamento dei sacchi di lavanderia e coprimaterassi prima del normale lavaggio.
- Disinfezione dell'aria: disinfetta l'aria nel caso di infezioni trasmissibili per via aerogena.
- Aree di preparazione dei cibi, coltelleria, utensili (HACCP)
- Disinfezione quotidiana di impianti industriali, macchinari, camere bianche, frigoriferi, banchi, piani di lavoro, utensili.
- Mezzi di trasporto, container depositi.
- Servizi igienici, docce, saune, piscine, spogliatoi.

#### VirKon® Dispositivo Medico.

Decontaminazione (DPR 28/9/90). Disinfezione di alto livello di dispositivi medici (direttiva CEE 93/42).

### COMPOSIZIONE CHIMICA

VIRKON è una miscela stabile e bilanciata di sostanze perossidiche, surfactante, acidi organici ed un sistema di attivazione inorganico.

### MECCANISMO DI AZIONE

Agisce mediante ossidazione delle proteine e degli altri componenti delle cellule protoplasmatiche, provocando la rottura della membrana cellulare e l'inibizione del sistema enzimatico.

### MODALITA' D'USO

#### Nebulizzazione:

Nebulizzare la soluzione di VIRKON 1% sulla superficie, lasciare agire ed asciugare con un panno.

#### Immersione:

Preparare una soluzione all'1% ed immergere l'oggetto o lo strumento per 10 minuti, dopo aver tolto lo sporco grossolano.

#### Aerosol:

Preparare una soluzione allo 0,5% ed aerosolizzare con apparecchio adatto; dopo l'applicazione non è necessario aerare i locali.

### SICUREZZA

VIRKON presenta un profilo di eccezionale sicurezza.

La soluzione è praticamente atossica (DL<sub>50</sub> 4.123 mg/kg).

Se preparata, usata e conservata come previsto dalle istruzioni, non produce vapori tossici e non sviluppa cloro gassoso.

### COMPATIBILITÀ

VIRKON è compatibile con una vasta gamma di materiali compresi l'acciaio inossidabile, plastica e gomma. Per materiali particolari, Vi preghiamo di consultare il Vs. distributore o direttamente Biosec Italia.

### CONSERVAZIONE E DURATA

Conservare in luogo fresco ed asciutto.

Scadenza 3 anni dalla data di produzione.

Per preservare l'integrità della polvere, i contenitori devono essere perfettamente sigillati.

La soluzione di VIRKON 1% è stabile per 7 giorni ma deve essere eliminata quando la colorazione rosa sbiadisce.

### CERTIFICAZIONI

- Registrazione presso il Ministero della Salute come Presidio Medico Chirurgico n° 16765
- Dispositivo Medico Direttiva 93/42 CEE
- Registrazione EPA (USA) n° 62432-2
- Registrazioni MAFF (UK), DIN (Canada), OGHM (Austria) DGHM (Germania) ecc.

VIRKON è un marchio registrato dalla Antec International Ltd. A DuPont Company.



Per ulteriori informazioni contattare:  
**Biosec Italia S.r.l.** - Importatore Unico per l'Italia  
 Via A. Canova, 11 - 31057 SILEA (TV)  
 Tel: +39 0422 460098 Fax: +39 0422 461019  
 E-mail: info@biosecitalia.it  
 Web: www.biosecitalia.it

# IPOCLORITO DI SODIO

**Sanificante concentrato al 15% vol. e conforme alla Norma EN901**

## CAMPO DI APPLICAZIONE

**IPOCLORITO DI SODIO** è un prodotto disinfettante. Esplica la sua azione primaria quale agente igienizzante e sanitizzante contro l'accumulo di materiale organico, formando una barriera protettiva contro la formazione di alghe, depositi e batteri infettivi come quelli della Legionella. Conforme alla Norma "UNI EN 901" (Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano). Il prodotto è caratterizzato da una bassa concentrazione d'uso per la disinfezione e da un basso impatto ambientale.

## CARATTERISTICHE

Aspetto: liquido privo di sostanze in sospensione

Odore: caratteristico di cloro

Colore: giallo-verdastro

Valore pH: circa 12,5

## COMPOSIZIONE

Titolo cloro attivo (% volume  $\text{Cl}_2$ ): min 14,2 %

Titolo cloro attivo (% peso  $\text{Cl}_2$ ): min 12 %

Peso specifico (a 15°C): min 1,19 g/ml

Alcali liberi (espressi come NaOH): max 1%

Ipoclorito di sodio in soluzione: 10-20%

Ferro (Fe): max 0,2 ppm

Metalli pesanti (Pb): max 1 ppm



## DOSAGGIO

Il dosaggio ottimale deve essere definito con l'aiuto del nostro Servizio Tecnico.

## IMBALLO e STOCCAGGIO

Il prodotto è disponibile in confezioni da 12 kg. Va conservato in luogo fresco e al riparo dai raggi del sole.

## INFORMAZIONI di SICUREZZA

H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H400: Molto tossico per gli organismi acquatici.

EUH031: A contatto con acidi libera gas tossici.

*Precauzioni per una manipolazione sicura*

Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori.

*Stabilità e reattività relativi alle sostanze contenute*

Reazioni con sostanze organiche, reazioni con ammine.

*Stabilità chimica*

Il prodotto si degrada lentamente e spontaneamente.

L'utilizzo di questo agente chimico comporta l'obbligo della "Valutazione dei rischi" da parte del datore di lavoro secondo le disposizioni del D. lgs. 9 aprile 2008 n.81. I lavoratori esposti a questo agente chimico non devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo ed alla quantità di agente chimico pericoloso e alla modalità di frequenza di esposizione a tale agente, vi è solo un "rischio moderato" per la salute e la sicurezza dei lavoratori e che le misure previste nello stesso D. lgs sono sufficienti a ridurre il rischio.

La Scheda Dati di Sicurezza dell' **IPOCLORITO DI SODIO** è disponibile su richiesta.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza. Non costituiscono una garanzia legale di particolari caratteristiche o di idoneità per uno scopo specifico e non esenta l'utente dall'effettuare le proprie verifiche e di adottare le opportune misure cautelative.



# SANIFOAM EF

Schiumadetergente alcalino ad azione secondaria igienizzante

## → DESCRIZIONE TECNICA

**Sanifoam EF** è un detergente schiumogeno alcalino clorinato da utilizzare per il lavaggio quotidiano delle superfici presenti nell'industria alimentare e nel settore zootecnico ed in grado di apportare nel contempo ottima riduzione microbica.

**Sanifoam EF** è in grado di rimuovere efficacemente le svariate tipologie di contaminazione organica come i grassi animali e vegetali, lo sporco unto e proteico, i residui di lavorazioni ittiche e dei vegetali anche in aree molto contaminate.

**Sanifoam EF** presenta un ottimo potere aggrappante su superfici verticali grazie alla compattezza della propria schiuma ed allo stesso tempo possiede una veloce risciacquabilità.

**Sanifoam EF** può essere applicato con una vasta gamma di attrezzature di erogazione (Easyfoam P, Combifoam, Foamlance, sistemi centralizzati ecc.).

## → CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto fisico: liquido limpido giallo leggermente viscoso

pH: > 12

pH (soluzione all'6% a 20°C): > 12

Densità relativa a 20°C: 1,20 ± 0,05

Cloro attivo: 580 ppm in soluzione all'1%

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto derivanti dalle analisi a cui esso è sottoposto. Questi valori non costituiscono specifica.

## → MODALITÀ D'USO\*

Prelavaggio con acqua (da 35°C a 60°C) seguito da applicazione a schiuma di **Sanifoam EF** direttamente sulle superfici da lavare in concentrazioni comprese tra il 3% ed il 6% in funzione della tipologia di sporco e del livello di contaminazione. Utilizzare a temperature ambiente e su superfici non calde.

Dopo 10'-15' di contatto prevedere un accurato risciacquo finale da effettuarsi con acqua potabile per eliminare ogni eventuale traccia della soluzione lavante. Evitare comunque contatti prolungati con le superfici (>1 ora).





## SANIFOAM EF

### → CAMPI DI APPLICAZIONE

**Sanifoam EF** trova applicazione nella detergenza e igienizzazione di pareti, pavimenti, esterno di attrezzature e linee, tavoli e nastri di trasporto.

### → COMPATIBILITÀ DEL FORMULATO

**Sanifoam EF** risulta compatibile con la maggior parte dei materiali normalmente presenti nelle industrie alimentari se utilizzato secondo le indicazioni del produttore. Si sconsiglia l'utilizzo su metalli leggeri come alluminio e ferro zincato. In caso di dubbio valutare il singolo materiale prima dell'utilizzo.

### → PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E LO STOCCAGGIO

Conservare negli imballi originali lontano da temperature estreme.  
Consultare la scheda di sicurezza.

### → CONSERVAZIONE E CONFEZIONI

Prelievo: 50 mL di soluzione lavante

Indicatore: fenoftaleina + una punta di spatola di tiosolfato di sodio

Titolante: Acido cloridrico (HCl) 1N

% (v/v) **Sanifoam EF** = mL titolante x 1,00

% (w/w) **Sanifoam EF** = mL titolante x 0,83

### → CONSERVAZIONE E CONFEZIONI

Taniche da kg 20 netti.

Fusti da kg 230 netti.

BIG da kg 1100 netti.

\*Le indicazioni riportate sono state stabilite per condizioni d'impiego generale. In condizioni che si discostano dalla norma, per esempio in funzione della particolare durezza dell'acqua, del metodo di lavoro o per problemi di pulizia, suggeriamo di consultarci; il nostro servizio tecnico sarà lieto di consigliarvi e di collaborare con Voi.







## SCHEMA TECNICA

### DESCRIZIONE GENERALE

VIRKON è un prodotto unico ed innovativo, per un'efficace e rapida disinfezione di superfici ed attrezzature; ideale per una vasta gamma di applicazioni. VIRKON è un prodotto in polvere che disciolto in acqua, genera una soluzione pronta all'uso, di colore rosa, sicura e con un leggero aroma di limone. Una serie di prove indipendenti, effettuate secondo differenti protocolli, ha dimostrato l'efficacia di VIRKON contro batteri, compresi i micobatteri, virus, spore e funghi. VIRKON non presenta rischi per la salute e non necessita di particolari dispositivi di protezione individuale o di monitoraggio. VIRKON fornisce anche una decontaminazione/disinfezione di alto livello dell'attrezzatura, della strumentazione di laboratorio e di macchinari. VIRKON è sicuro, facile da usare e, grazie al suo vasto spettro di attività, può essere usato in un gran numero di applicazioni, nel rispetto dell'operatore e dell'ambiente. È il più innovativo disinfettante di alto livello per superfici.

### APPLICAZIONI

#### VirKon® Presidio Medico Chirurgico.

- Superfici dure come pavimenti, piani di lavoro, carrelli, telai dei letti, lavelli, sanitari ed apparecchiature nelle aree al alto e medio rischio infettivo.
- Attrezzature di laboratorio, analizzatori clinici automatici, centrifughe.
- Contaminazione da fluidi biologici: assorbe sangue ed urina.
- Trattamento dei sacchi di lavanderia e coprimaterassi prima del normale lavaggio.
- Disinfezione dell'aria: disinfetta l'aria nel caso di infezioni trasmissibili per via aerogena.
- Aree di preparazione dei cibi, coltelleria, utensili (HACCP)
- Disinfezione quotidiana di impianti industriali, macchinari, camere bianche, frigoriferi, banchi, piani di lavoro, utensili.
- Mezzi di trasporto, container depositi.
- Servizi igienici, docce, saune, piscine, spogliatoi.

#### VirKon® Dispositivo Medico.

Decontaminazione (DPR 28/9/90). Disinfezione di alto livello di dispositivi medici (direttiva CEE 93/42).

### COMPOSIZIONE CHIMICA

VIRKON è una miscela stabile e bilanciata di sostanze perossidiche, surfactante, acidi organici ed un sistema di attivazione inorganico.

### MECCANISMO DI AZIONE

Agisce mediante ossidazione delle proteine e degli altri componenti delle cellule protoplasmatiche, provocando la rottura della membrana cellulare e l'inibizione del sistema enzimatico.

### MODALITA' D'USO

#### Nebulizzazione:

Nebulizzare la soluzione di VIRKON 1% sulla superficie, lasciare agire ed asciugare con un panno.

#### Immersione:

Preparare una soluzione all'1% ed immergere l'oggetto o lo strumento per 10 minuti, dopo aver tolto lo sporco grossolano.

#### Aerosol:

Preparare una soluzione allo 0,5% ed aerosolizzare con apparecchio adatto; dopo l'applicazione non è necessario aerare i locali.

### SICUREZZA

VIRKON presenta un profilo di eccezionale sicurezza.

La soluzione è praticamente atossica (DL<sub>50</sub> 4.123 mg/kg).

Se preparata, usata e conservata come previsto dalle istruzioni, non produce vapori tossici e non sviluppa cloro gassoso.

### COMPATIBILITÀ

VIRKON è compatibile con una vasta gamma di materiali compresi l'acciaio inossidabile, plastica e gomma. Per materiali particolari, Vi preghiamo di consultare il Vs. distributore o direttamente Biosec Italia.

### CONSERVAZIONE E DURATA

Conservare in luogo fresco ed asciutto.

Scadenza 3 anni dalla data di produzione.

Per preservare l'integrità della polvere, i contenitori devono essere perfettamente sigillati.

La soluzione di VIRKON 1% è stabile per 7 giorni ma deve essere eliminata quando la colorazione rosa sbiadisce.

### CERTIFICAZIONI

- Registrazione presso il Ministero della Salute come Presidio Medico Chirurgico n° 16765
- Dispositivo Medico Direttiva 93/42 CEE
- Registrazione EPA (USA) n° 62432-2
- Registrazioni MAFF (UK), DIN (Canada), OGHM (Austria) DGHM (Germania) ecc.

VIRKON è un marchio registrato dalla Antec International Ltd. A DuPont Company.



Per ulteriori informazioni contattare:  
**Biosec Italia S.r.l.** - Importatore Unico per l'Italia  
 Via A. Canova, 11 - 31057 SILEA (TV)  
 Tel: +39 0422 460098 Fax: +39 0422 461019  
 E-mail: info@biosecitalia.it  
 Web: www.biosecitalia.it



# IPOCLORITO DI SODIO

**Sanificante concentrato al 15% vol. e conforme alla Norma EN901**

## CAMPO DI APPLICAZIONE

**IPOCLORITO DI SODIO** è un prodotto disinfettante. Esplica la sua azione primaria quale agente igienizzante e sanitizzante contro l'accumulo di materiale organico, formando una barriera protettiva contro la formazione di alghe, depositi e batteri infettivi come quelli della Legionella. Conforme alla Norma "UNI EN 901" (Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano). Il prodotto è caratterizzato da una bassa concentrazione d'uso per la disinfezione e da un basso impatto ambientale.

## CARATTERISTICHE

Aspetto: liquido privo di sostanze in sospensione

Odore: caratteristico di cloro

Colore: giallo-verdastro

Valore pH: circa 12,5

## COMPOSIZIONE

Titolo cloro attivo (% volume  $\text{Cl}_2$ ): min 14,2 %

Titolo cloro attivo (% peso  $\text{Cl}_2$ ): min 12 %

Peso specifico (a 15°C): min 1,19 g/ml

Alcali liberi (espressi come NaOH): max 1%

Ipoclorito di sodio in soluzione: 10-20%

Ferro (Fe): max 0,2 ppm

Metalli pesanti (Pb): max 1 ppm



## DOSAGGIO

Il dosaggio ottimale deve essere definito con l'aiuto del nostro Servizio Tecnico.

## IMBALLO e STOCCAGGIO

Il prodotto è disponibile in confezioni da 12 kg. Va conservato in luogo fresco e al riparo dai raggi del sole.

## INFORMAZIONI di SICUREZZA

H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H400: Molto tossico per gli organismi acquatici.

EUH031: A contatto con acidi libera gas tossici.

*Precauzioni per una manipolazione sicura*

Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori.

*Stabilità e reattività relativi alle sostanze contenute*

Reazioni con sostanze organiche, reazioni con ammine.

*Stabilità chimica*

Il prodotto si degrada lentamente e spontaneamente.

L'utilizzo di questo agente chimico comporta l'obbligo della "Valutazione dei rischi" da parte del datore di lavoro secondo le disposizioni del D. lgs. 9 aprile 2008 n.81. I lavoratori esposti a questo agente chimico non devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo ed alla quantità di agente chimico pericoloso e alla modalità di frequenza di esposizione a tale agente, vi è solo un "rischio moderato" per la salute e la sicurezza dei lavoratori e che le misure previste nello stesso D. lgs sono sufficienti a ridurre il rischio.

La Scheda Dati di Sicurezza dell' **IPOCLORITO DI SODIO** è disponibile su richiesta.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza. Non costituiscono una garanzia legale di particolari caratteristiche o di idoneità per uno scopo specifico e non esenta l'utente dall'effettuare le proprie verifiche e di adottare le opportune misure cautelative.

# IGF SOC. AGRIC A R.L.

IGF  
SOC. AGRIC. A R.L.

**Datore di Lavoro**  
Dott. Pietro Lococo

**RSPP**  
Dott. Roberto Massimi

**Medico Competente**  
Dott.ssa Donato Pompeo De Cesare

**RLS**  
Sig. Stefano Cappellini

## LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E PIANO DI MIGLIORAMENTO (DOCUMENTO *EX ART 28, D.Lgs. 81 /08 e s.m.i.*)

***Studio Giolda S.r.l.***

***Via Monte delle Gioie 13 – 00199 Roma***

| EDIZIONE | ANNO |
|----------|------|
| 1        | 2023 |

Le attività e le fasi lavorative valutate nel presente documento sono tutte e solo quelle che Datore di Lavoro, ha evidenziato come svolte all'interno di IGF Soc. Ag. a r.l. e per le quali hanno fornito informazioni e descrizioni al SPP, che ha, perciò, potuto valutarle. Il presente Documento è stato redatto dal Datore di Lavoro in collaborazione con il personale del SPP ai sensi dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., consultando il Medico Competente.

I Rappresentanti dei Lavoratori ricevono il documento al fine di prenderne visione, consultarlo in Azienda, ma non possono divulgare le informazioni di cui vengono a conoscenza.

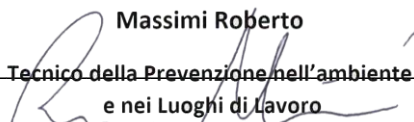
#### **Datore di Lavoro**

Dott.ssa Ludovica Lococo

---

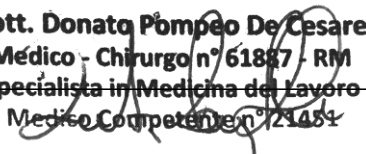
#### **RSPP**

Dott. Roberto Massimi

  
**Massimi Roberto**  
Tecnico della Prevenzione nell'ambiente  
e nei Luoghi di Lavoro  
Iscrizione albo TSMR - TPALL n.215

#### **Medico Competente**

Dott. Donato Pompeo De Cesare

  
**Dott. Donato Pompeo De Cesare**  
Medico - Chirurgo n° 61887 - RM  
Specialista in Medicina del Lavoro  
Medico Competente n° 721451

#### **RLS\***

Sig. Stefano Cappellini

---

\*Firma ai fini della prova della data certa (art.28 c2 D.Lgs 81/08 così come modificato dall'art. 18 del D.Lgs 106/2009)

**Documento composto di n. 44 pagine (compresa la prima) e di n. 10 allegati**

Piombino\_\_\_\_\_

## Sommario

|        |                                                                                              |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1      | Introduzione .....                                                                           | 5  |
| 2      | I luoghi di lavoro e le attività svolte.....                                                 | 7  |
| 2.1    | Descrizione delle sedi e delle attività svolte .....                                         | 7  |
| 2.2    | Definizione dei gruppi omogenei .....                                                        | 7  |
| 2.3    | Censimento degli impianti, delle macchine, delle attrezzature e utensili presenti .....      | 8  |
| 2.4    | Censimento delle sostanze.....                                                               | 8  |
| 3      | L'Organizzazione della sicurezza.....                                                        | 8  |
| 3.1    | Il Datore di Lavoro: ruolo e criteri di individuazione.....                                  | 8  |
| 3.2    | I Dirigenti: ruolo e criteri di individuazione.....                                          | 9  |
| 3.3    | I Preposti: ruolo e criteri di individuazione per i dipendenti .....                         | 9  |
| 3.4    | L'organigramma del sistema di gestione della sicurezza del lavoro .....                      | 10 |
| 3.5    | Struttura del Servizio di Prevenzione e Protezione.....                                      | 10 |
| 3.6    | La gestione della sorveglianza sanitaria .....                                               | 11 |
| 3.6.1  | Sorveglianza sanitaria .....                                                                 | 11 |
| 3.7    | Il coinvolgimento del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori .....    | 12 |
| 4      | I metodi di valutazione .....                                                                | 13 |
| 4.1    | Identificazione dei pericoli e loro classificazione .....                                    | 13 |
| 4.2    | La relazione sui dati biostatistici .....                                                    | 13 |
| 4.3    | Stima dei rischi di esposizione .....                                                        | 13 |
| 4.4    | Il Sistema Matriciale per la Stima dei Rischi di Esposizione .....                           | 14 |
| 4.4.1  | Metodologia adottata.....                                                                    | 14 |
| 4.6    | La valutazione delle priorità di adeguamento .....                                           | 17 |
| 5      | Gli esiti della valutazione dei rischi e gli interventi di adeguamento e miglioramento ..... | 18 |
| 5.1    | Esito della valutazione sintetica del rischio per gruppo omogeneo .....                      | 18 |
| 5.2    | Le valutazioni specifiche di rischio .....                                                   | 19 |
| 5.2.1  | Le sedi di lavoro .....                                                                      | 19 |
| 5.2.2  | La valutazione del rischio incendio.....                                                     | 21 |
| 5.2.3  | Impianti, macchine e attrezzature.....                                                       | 22 |
| 5.2.4  | DPI.....                                                                                     | 23 |
| 5.2.5  | Gestione dei Contratti d'appalto .....                                                       | 23 |
| 5.2.6  | Segnaletica di Sicurezza .....                                                               | 23 |
| 5.2.7  | La movimentazione manuale dei carichi .....                                                  | 23 |
| 5.2.8  | Il lavoro al Videoterminale.....                                                             | 23 |
| 5.2.9  | Rumore .....                                                                                 | 24 |
| 5.2.10 | Vibrazioni .....                                                                             | 25 |
| 5.2.11 | Valutazione dell'esposizione a campi elettromagnetici .....                                  | 26 |
| 5.2.12 | Le radiazioni ionizzanti.....                                                                | 27 |
| 5.2.13 | Microclima e illuminamento .....                                                             | 27 |
| 5.2.14 | Altri Agenti fisici .....                                                                    | 27 |
| 5.2.15 | Gli agenti chimici.....                                                                      | 28 |
| 5.2.16 | Gli agenti cancerogeni e mutageni .....                                                      | 31 |
| 5.2.17 | Gli agenti biologici.....                                                                    | 32 |
| 5.2.18 | Rischio di esplosione.....                                                                   | 35 |
| 5.2.19 | Rischi collegati allo stress lavoro-correlato .....                                          | 35 |
| 5.2.20 | Le lavoratrici madri .....                                                                   | 37 |

|                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.2.21 Lavoro notturno .....                                                                                         | 37 |
| 5.2.22 Radiazione Ottiche Artificiali (ROA) .....                                                                    | 38 |
| 5.2.23 Valutazione del rischio legato all'assunzione di bevande contenenti alcol .....                               | 38 |
| 5.2.24 Valutazione del Rischio legato all'assunzione di sostanze stupefacenti .....                                  | 40 |
| 5.2.25 Radon e Amianto .....                                                                                         | 41 |
| 5.2.26 Lavoro solitario .....                                                                                        | 41 |
| 5.3 La gestione delle Emergenze.....                                                                                 | 41 |
| 5.4 Guida Automezzi .....                                                                                            | 42 |
| 6 Il coinvolgimento e la crescita delle risorse umane: informazione, formazione ed addestramento .....               | 43 |
| 6.1 La normativa vigente – Accordo Stato Regioni Dicembre 2011.....                                                  | 43 |
| 6.1.1 Formazione Generale (4 ore) .....                                                                              | 43 |
| 6.1.2 Formazione Rischi Specifici .....                                                                              | 43 |
| 6.1.3 Formazione per dirigenti .....                                                                                 | 44 |
| 6.3 Formazione relativa alle procedure del piano di emergenza.....                                                   | 44 |
| 6.4 Formazione Addetti all'antincendio e Primo soccorso .....                                                        | 44 |
| 6.6 Formazione specifica dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli Addetti al Servizio ..... | 44 |
| 6.7 Materiale didattico.....                                                                                         | 44 |

**ALLEGATO 1** ELENCO SEDI E GRUPPI OMOGENEI

**ALLEGATO 2** RISCHIO DA IMPIANTI, MACCHINE E ATTREZZATURE

**ALLEGATO 3** LAVORATRICI MADRI

**ALLEGATO 4** VALUTAZIONE DEI RISCHI PER GRUPPI OMOGENEI E RELATIVI PROTOCOLLI SANITARI

**ALLEGATO 5** LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

**ALLEGATO 6** PIANO DI EMERGENZA

**ALLEGATO 7A** OPUSCOLO INFORMATIVO SUI RISCHI DA ASSUNZIONE DI ALCOOL

**ALLEGATO 7B** PROCEDURE PER VERIFICA ASSUNZIONE ALCOOL

**ALLEGATO 8 A** OPUSCOLO INFORMATIVO RISCHI DA ASSUNZIONE DI DROGHE

**ALLEGATO 8 B** PROCEDURE VERIFICA ASSUNZIONE SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI

**ALLEGATO 9** PROCEDURA DI EMERGENZA SUB + CHECK LIST IPERBARICO

**ALLEGATO 10** MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

## 1 Introduzione

Il presente elaborato rappresenta il risultato del lavoro di analisi delle attività afferenti a IGF Soc. Ag. a R.L. ai fini della valutazione dei rischi esistenti per il personale afferente (art. 28, comma 1 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e della programmazione di tutte le necessarie azioni di prevenzione e protezione da attuare ai sensi della normativa vigente (art. 28, comma 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

In considerazione della propria naturale caratteristica in termini di dinamicità, questo documento deve essere inteso come base per la pianificazione delle attività di prevenzione e protezione sia di tipo tecnico che di tipo organizzativo e gestionale.

Il documento contiene, come previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:

- a) **la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro**, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) **l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati**, in conseguenza della valutazione di cui alla lettera a);
- c) il **programma di attuazione delle misure** ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) **l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché delle funzioni** aziendali preposte, in possesso di adeguate requisiti tecnico-professionali, competenze e poteri;
- e) l'indicazione del **nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)** che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) **l'individuazione delle mansioni** che eventualmente espongono il personale a rischi specifici, che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La suddetta valutazione dei rischi tiene anche conto dei rischi per la sicurezza e la salute del personale esposto a rischi particolari, collegati al lavoro notturno (cfr. D.Lgs. 66/2003), riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (cfr. D.Lgs. 26/03/2001 n. 151), nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età ed alla provenienza da altri Paesi e alla tipologia contrattuale applicata.

Inoltre, vengono adeguatamente rispettate le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi, contenute nei Titoli II – XI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Per la sede di lavoro, sono stati consultati i referenti e acquisiti i pareri del personale, dai quali si sono ottenuti dati ed informazioni oltre che valutazioni tecniche, riguardanti i fattori di rischio ed i sistemi di prevenzione propri delle attività oggetto di valutazione.

Il documento è articolato, nel seguente modo:

- nella prima parte vengono descritte le attività e l'organizzazione;
- nella seconda parte vengono presentate le metodologie generali di valutazione dei rischi adottate per gli aspetti inerenti alla salvaguardia della salute e la sicurezza del personale;
- nella terza parte vengono presentati gli esiti della valutazione dei rischi e i relativi piani di adeguamento;
- nella quarta parte viene presentato il quadro degli adempimenti di carattere gestionale



che l'Impresa ha adottato per assicurare il mantenimento nel tempo dei requisiti di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Per facilitarne la fruibilità delle informazioni, semplificarne la consultazione e rendere più agevole l'aggiornamento, il presente documento è integrato con diversi allegati che riportano i dettagli delle analisi e delle valutazioni specifiche nonché i piani operativi di adeguamento e miglioramento.

## **2 I luoghi di lavoro e le attività svolte**

### **2.1 Descrizione delle sedi e delle attività svolte**

Lo stabilimento di IGF Soc. Agricola a r.l. ubicato in Località Vignarca 24 – Piombino (LI) si articola in un impianto a terra dove si svolgono le attività amministrative, di organizzazione, carico mangime ed un impianto a mare Off-shore (descrizione in allegato 1).

Dipendenti amministrativi sono dislocati ospiti nella sede di Dipsi Gestione Immobiliare (Guidonia). La gestione della sicurezza (antincendio, requisiti strutturali ecc) è a carico delle società ospitanti.

Complessivamente l'attività lavorativa può essere classificata come attività di ufficio, acquacultura e piscicoltura (elenco mansioni e attività in allegato 1 e 4).

All'interno degli ambienti di lavoro ci sono lavoratori provenienti o originari da altri Paesi. Tale condizione viene presa a riferimento in merito alla formazione del personale (art 37 D.Lgs.81/08) in merito alla declinazione dei contenuti. I corsi di formazione generali e sui rischi specifici saranno realizzati previa verifica della conoscenza della lingua italiana e poi attraverso la presenza di un mediatore culturale o di un traduttore.

Il lavoratore straniero durante la prima fase di lavoro (minimo 6 mesi) viene affiancato dal Padrino/Matrino ovvero un altro lavoratore straniero con anzianità di servizio (preferibilmente della stessa cultura-provenienza) che lo assiste in tutta la fase di lavoro iniziale.

Nei requisiti di accesso alle varie mansioni, è richiesta la conoscenza della lingua italiana (scritta e orale) e la presenza sul territorio da almeno un anno.

In fase pre-assuntiva viene somministrato al lavoratore il Test di valutazione di conoscenza di base della lingua italiana.

Il CCNL applicato dall'Impresa è il CCNL AGRICOLTURA.

### **2.2 Definizione dei gruppi omogenei**

I Gruppi Omogenei sono definiti come l'insieme dei lavoratori che, per attività svolta, luoghi frequentati e fattori di rischio cui sono esposti, possono avere profili di esposizione equivalenti. Per la finalità della classificazione del personale in Gruppi Omogenei sono state analizzate nel dettaglio:

- a) le attività svolte nella giornata tipica, le sostanze e le attrezzature utilizzate, nonché le particolari modalità operative;
- b) la frequenza e la durata delle attività, comprese quelle saltuarie o occasionali;
- c) i luoghi e le aree frequentate, il contesto e le condizioni ambientali.

Come si nota dalle informazioni considerate, i gruppi omogenei non vanno in alcun modo confusi con le qualifiche contrattuali dei lavoratori. Ad esempio, risulteranno classificati come "videoterminalisti" i lavoratori con qualifica dirigenziale, al pari dei lavoratori con qualifica esecutiva, purché ricorra per entrambi l'utilizzo del videoterminale per un periodo significativo della loro giornata "tipo".

### **2.3 Censimento degli impianti, delle macchine, delle attrezzature e utensili presenti**

Le attrezzature, mezzi utilizzati per lo svolgimento delle attività sono indicate in allegato 2 e 4.

### **2.4 Censimento delle sostanze**

Dall'analisi effettuate è risultato che le sostanze maggiormente adoperate sono sostanze disinfettanti e detergenti utilizzate però dalla ditta che effettua la pulizia dei locali e attrezzature.

## **3 L'Organizzazione della sicurezza**

La gestione della sicurezza e della prevenzione si articola sia attraverso la ripartizione delle funzioni e delle responsabilità di linea (datore di lavoro, dirigenti e preposti) che quelle di staff previste dalla normativa.

Tale impresa, anche in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ha avviato un percorso volto al miglioramento della gestione della salute e sicurezza, partendo innanzitutto dalla definizione dei ruoli e delle responsabilità a tutti i livelli dell'organizzazione.

Nel seguito sono riportati gli elementi salienti relativi all'organizzazione per la gestione della sicurezza e dell'igiene del lavoro.

### **3.1 Il Datore di Lavoro: ruolo e criteri di individuazione**

Il Datore di Lavoro è il "soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa" (art. 2, c. 1, l. b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Il Datore di Lavoro è il primo garante per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed ha il compito di valutare i rischi, pianificare le risorse e le attività per attuare la completa gestione della prevenzione e protezione e controllare i risultati di tale processo, nell'ambito dell'autonomia di cui effettivamente dispone. Tutte gli obblighi del Datore di Lavoro previste dalle norme sono delegabili, ad eccezione di **quelle espressamente non delegabili individuate nell'art. 17 comma 1 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.**

Il Datore di Lavoro assicura lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 33 e 41 del decreto legislativo n. 81/08, nonché di quanto previsto dal Decreto del 13 aprile 2011 e del Decreto del 12 gennaio del 2012.

Per quanto l'impresa il Datore di Lavoro è identificabile nella **Dott. Pietro Lococo**.

Il Datore di Lavoro ha conferito al Dott. Riccardo Bedini la qualifica di Delegato del Datore di Lavoro per la Salute e la Sicurezza negli ambienti di lavoro di cui all'art.16 del decreto legislativo n. 81/08, nei seguenti e condizioni:

- a. che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b. che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d. che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

e. che la delega sia accettata per iscritto dal delegato.

### **3.2 I Dirigenti: ruolo e criteri di individuazione**

Il Dirigente è la "persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa" (art. 2, c. 1, l. d, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Sotto il profilo organizzativo, il Dirigente collabora con il Datore di Lavoro attuando le sue direttive generali, predisponendo le misure di prevenzione e protezione di propria competenza e sovrintendendo all'attuazione delle stesse, attraverso l'emanazione di misure appropriate per ovviare ai problemi e alle non conformità riscontrate in sede di valutazione dei rischi.

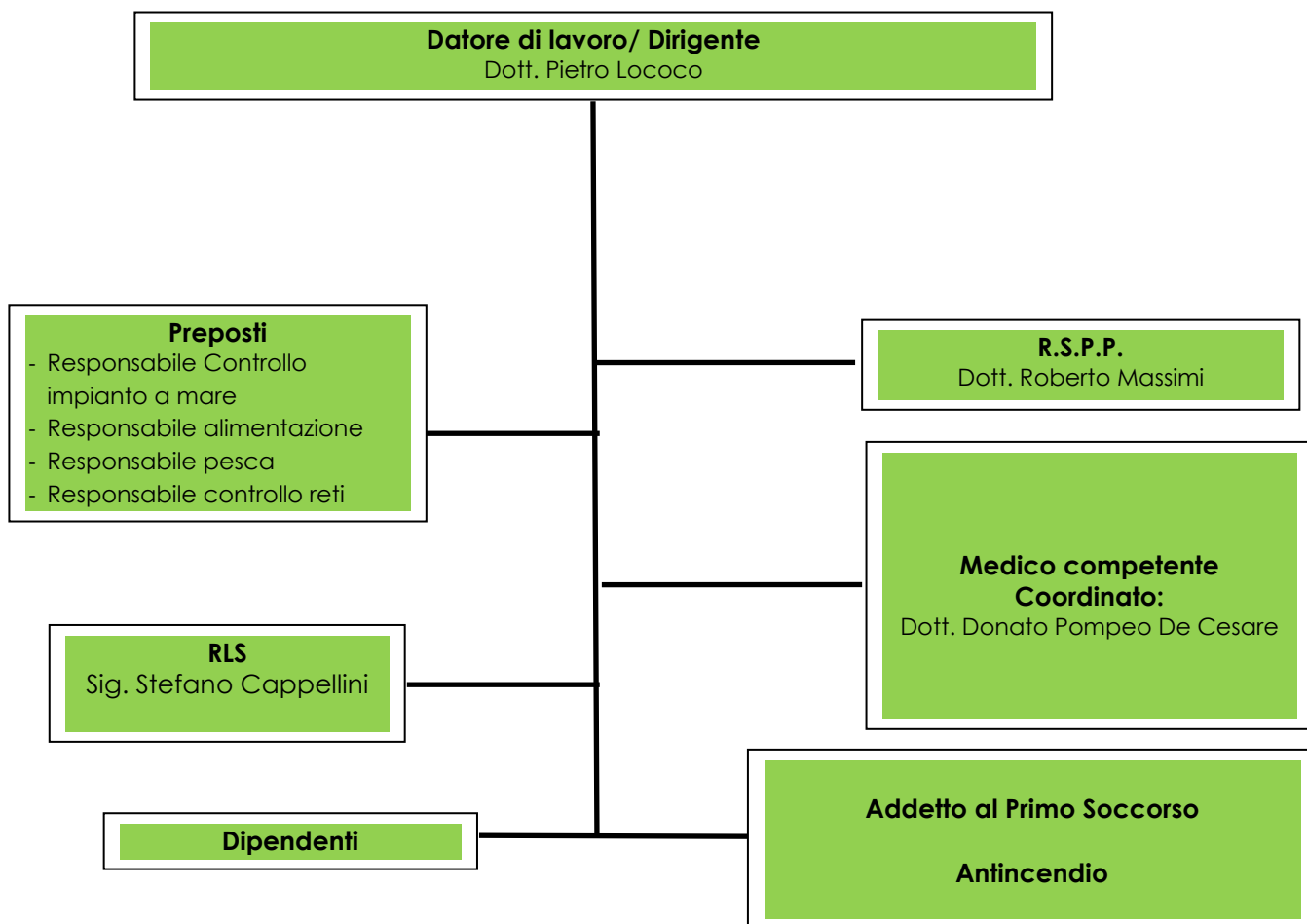
### **3.3 I Preposti: ruolo e criteri di individuazione per i dipendenti**

Il preposto è la "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa" (art. 2, c. 1, l. e, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). I preposti hanno doveri di controllo e di vigilanza di carattere oggettivo (sull'applicazione della normativa) e soggettivo (sul rispetto da parte dei lavoratori di tutte le norme di sicurezza).

L'individuazione del preposto avviene in base alla mansione di controllo effettivamente esercitata e non in base ad una nomina formale. I dirigenti, anche ai fini di maggiore chiarezza dei compiti e delle funzioni svolte, possono individuare formalmente i preposti, precisando i compiti specifici, dandone loro comunicazione.

### 3.4 L'organigramma del sistema di gestione della sicurezza del lavoro

Nella figura seguente è riportato l'organigramma della struttura gerarchico-funzionale del sistema di gestione della sicurezza.



### 3.5 Struttura del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Servizio di Prevenzione e Protezione garantisce sia un corretto approccio tecnico - scientifico, che una efficacia operativa tale da assicurare la piena ottemperanza agli adempimenti normativi.

Il S.P.P. è formato dal Responsabile del S.P.P., Dott. Roberto Massimi.

Si riporta in Tabella 1 l'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione.

**Tabella 1 - Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione:**

| COMPITO                                               | NOMINATIVO                    | SETTORE DI APPARTENENZA |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione | Dott. Roberto Massimi         | Consulente esterno      |
| Medico Competente                                     | Dott. Donato Pompeo De Cesare | Consulente esterno      |

### **3.6 La gestione della sorveglianza sanitaria**

#### **3.6.1 Sorveglianza sanitaria**

Le attività di sorveglianza sanitaria sono affidate ai Medici Competenti, nominati dal Datore di Lavoro. La sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori, in base ai risultati della valutazione dei rischi ed all'evoluzione delle conoscenze igienico-sanitarie.

La sorveglianza sanitaria, effettuata dai Medici Competenti, specialisti in Medicina del Lavoro, comprende sia gli accertamenti preventivi in fase pre-assuntiva sia gli accertamenti preventivi al fine del giudizio di idoneità alla mansione specifica, sia gli accertamenti periodici per il controllo dello stato di salute dei lavoratori, la visita a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi, la visita in occasione del cambio di mansione, nonché alla cessazione del rapporto di lavoro.

I Medici Competenti eseguono l'aggiornamento periodico delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori, garantendo la privacy e la custodia sotto la propria responsabilità; il luogo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio è stato concordato tra il Datore di Lavoro ed i Medici Competenti.

I Medici Competenti informano i singoli lavoratori sul significato e sui risultati degli accertamenti svolti e, alla cessazione del rapporto di lavoro, consegnano al lavoratore *“copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto”* (art. 25, c. 1, l. e, D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.).

I Medici Competenti annualmente comunicano per iscritto i Risultati Anonimi Collettivi delle attività di sorveglianza sanitaria effettuata, in occasione della riunione periodica al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, secondo quanto stabilito dal D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. (art. 25, c. 1, l. i).

Si prevede un'attiva collaborazione tra tutte le predette funzioni aziendali per la definizione delle misure generali di tutela della salute dei lavoratori che discendono da questa relazione.

I Medici Competenti collaborano, per la parte di loro competenza, ai programmi ed alle attività di formazione ed informazione dei lavoratori.

I Medici Competenti visitano almeno una volta l'anno i luoghi di lavoro.

### ***3.7 Il coinvolgimento del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori***

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede che le attività di prevenzione e protezione vengano svolte in costante collaborazione e con il coinvolgimento dei lavoratori, sia direttamente, sia attraverso la consultazione dei loro RLS.

Tale coinvolgimento e consultazione avviene in maniera sia formale che informale nelle scelte quotidiane e, soprattutto, in occasione di eventi rilevanti per la gestione della prevenzione, quali in particolare:

- la nomina del RSPP;
- la nomina dei Medici Competenti;
- la definizione del presente documento – DVR;
- la predisposizione dei DUVRI per i lavori in appalto e/o subappalto;
- la riunione periodica.

I momenti di consultazione che richiedono anche un'evidenza documentale vengono verbalizzati, con sistematica sottoscrizione.

Le realtà lavorative che hanno un numero di lavoratori superiori a 200 e inferiore a 1000, dovrebbero avere un numero di Rappresentanti dei lavoratori al minimo pari a tre.

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede che l'elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sia in rapporto al numero dei lavoratori presenti in ogni organizzazione di lavoro.

**L'RLS nominato è il Sig. Stefano Cappellini.**



## **4 I metodi di valutazione**

In questo capitolo, viene descritto l'impianto metodologico utilizzato per l'analisi e la valutazione dei rischi oggetto del presente documento e della conseguente individuazione delle misure di adeguamento e miglioramento.

### **4.1 Identificazione dei pericoli e loro classificazione**

La prima fase del processo di valutazione dei rischi e definizione delle misure di adeguamento comporta l'identificazione dei pericoli; questa è una fase fondamentale nel processo di analisi e valutazione del rischio.

La delicatezza di questa fase impone, quindi, un approccio assolutamente metodologico e sistematico.

Sono strumentali a questa fase l'analisi del ciclo lavorativo e del processo, l'analisi degli impianti e delle attrezzature, nonché l'analisi dell'organizzazione del lavoro e del comportamento delle persone.

A supporto di tale valutazione vengono, pertanto, esaminate:

- le lavorazioni o le operazioni, con la descrizione del processo tecnologico, delle macchine, degli impianti, delle apparecchiature utilizzate e delle sostanze impiegate e prodotte;
- le caratteristiche del luogo di lavoro e il grado di interazione ed interferenza con l'attività;
- il numero degli addetti alle lavorazioni e/o alle operazioni svolte in ogni ambiente di lavoro e le caratteristiche delle relative attività.

Questa dettagliata analisi permette di classificare i pericoli, cui è potenzialmente esposto il personale.

Per l'acquisizione dei dati e la valutazione è stato messo a punto un metodo operativo sviluppato con Liste di Controllo.

### **4.2 La relazione sui dati biostatistici**

In sostanza, la relazione si configura come uno strumento che consente di monitorare anno per anno, le variazioni dei dati sanitari e di aggiornare, attraverso il loro confronto negli anni, il documento di valutazione del rischio per gli aspetti concernenti la medicina e l'igiene del lavoro, con particolare riguardo agli aspetti delle malattie professionali, e di favorire l'individuazione di ulteriori misure di prevenzione e protezione conseguenti alla valutazione del rischio.

In particolare, anche al fine di disporre di informazioni utili e necessarie alla valutazione sistematica dei rischi, ivi compresi quelli specifici richiesti dalla normativa, i dati vengono elaborati riportando gli esiti delle visite mediche effettuate.

### **4.3 Stima dei rischi di esposizione**

La 'stima' del rischio di esposizione ai pericoli individuati è eseguita, anche in base alle considerazioni svolte nelle fasi precedenti, attraverso:

- a) una verifica qualitativa dell'esistenza di situazioni in cui permane un'esposizione significativa (rischi residui) derivanti da specificità e particolarità delle lavorazioni, nonostante la conformità normativa;
- b) una verifica dell'accettabilità delle condizioni di lavoro, in relazione ad un esame oggettivo della entità e della durata delle lavorazioni, delle modalità operative svolte e di

tutti i fattori che influenzano le modalità e l'entità dell'esposizione, nonché in analogia con i dati di condizioni di esposizione simili riscontrati nello stesso settore operativo;

- c) la misura diretta dei parametri che possono caratterizzare i fattori di rischio, che porti ad una loro quantificazione oggettiva ed alla conseguente valutazione attraverso il confronto con indici di riferimento (ad esempio Indici di riferimento igienistico-ambientali).

La valutazione dei rischi viene svolta attraverso le metodologie di seguito descritte.

#### **4.4 Il Sistema Matriciale per la Stima dei Rischi di Esposizione**

La valutazione dei rischi esamina in maniera sistematica tutti gli aspetti dei luoghi di lavoro, per definire le possibili od eventuali cause di lesioni o danni.

La valutazione dei rischi è stata strutturata ed attuata in modo da consentire di:

- Identificare i luoghi di lavoro (reparti, ambienti, postazioni di lavoro)
- Identificare i pericoli e le fonti potenziali di rischio, presenti in tutte le fasi lavorative di ogni area aziendale
- Individuare i soggetti esposti, direttamente o indirettamente, anche a pericoli particolari
- Stimare i rischi, considerando adeguatezza e affidabilità delle misure di tutela già in atto
- Definire le misure di prevenzione e protezione, atte a cautelare i lavoratori, secondo le seguenti gerarchie ed obiettivi:
- Eliminazione dei rischi
- Riduzione dei rischi (privilegiando interventi alla fonte)

Programmare le azioni di prevenzione e protezione con priorità derivanti da:

- Gravità dei danni
- Probabilità di accadimento
- Numero di lavoratori esposti
- Complessità delle misure di intervento (prevenzione, protezione, ecc.) da adottare.

##### **4.4.1 Metodologia adottata**

La quantificazione e relativa classificazione dei rischi deriva dalla stima dell'entità dell'esposizione e della gravità degli effetti; infatti, il rischio può essere visto come il prodotto della **Probabilità P** di accadimento per la Gravità del **Danno D**:

$$R = P \times D$$

Per quanto riguarda la probabilità di accadimento si definisce una scala delle Probabilità, riferendosi ad una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l'evento indesiderato, tenendo conto della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che potrebbero comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

### Scala qualitativa delle PROBABILITA' (P) di un evento dannoso

| Valore | Livello                        | Descrittori                                                                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Bassissima o improbabile       | Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità<br>Non sono noti episodi simili<br>Il fatto può provocare un danno solo per la concomitanza di più eventi poco probabili ed indipendenti |
| 2      | Medio – bassa o poco probabile | Il verificarsi del danno susciterebbe grande sorpresa<br>Sono noti solo rarissimi episodi simili<br>Il fatto può provocare un danno solo in circostanze sfortunate                         |
| 3      | Medio – alta o probabile       | Il verificarsi del danno susciterebbe una moderata sorpresa<br>E' noto qualche episodio analogo<br>Il fatto può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto              |
| 4      | Elevata o altamente probabile  | Il verificarsi del danno non susciterebbe alcuno stupore<br>Sono noti solo numerosi episodi simili<br>Esiste un rapporto di causa – effetto tra il fatto ed il danno ipotizzato            |

### Scala qualitativa della GRAVITA' (D) di un evento dannoso

| Valore | Livello              | Descrittori                                                                                                                                                |
|--------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Trascurabile o lieve | Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile<br>Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili                |
| 2      | Modesta o media      | Infortunio o esposizione acuta con inabilità reversibile<br>Esposizione cronica con effetti reversibili                                                    |
| 3      | Notevole o grave     | Infortunio o esposizione acuta con effetti di invalidità permanente parziale<br>Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti |
| 4      | Ingente o gravissima | Infortunio o esposizione con effetti letali o di invalidità permanente totale<br>Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti           |

Combinando le due scale in una matrice si ottiene la **Matrice dei Rischi**, nella quale ad ogni casella corrisponde una determinata combinazione di probabilità/entità dei danni.

|                         |                  |             | DANNO        |             |
|-------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
|                         | Trascurabile (1) | Modesto (2) | Notevole (3) | Ingente (4) |
| PROBABILITA'            |                  |             |              |             |
| Improbabile (1)         | 1                | 2           | 3            | 4           |
| poco probabile (2)      | 2                | 4           | 6            | 8           |
| Probabile (3)           | 3                | 6           | 9            | 12          |
| Altamente Probabile (4) | 4                | 8           | 12           | 16          |

| Classe di Rischio                        | Priorità di intervento                                                                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elevato</b> ( $R > 8$ )               | Azioni correttive indilazionabili da attuare subito.                                      |
| <b>Notevole</b> ( $4 \leq R \leq 8$ )    | Azioni correttive necessarie da programmare e attuare con urgenza.                        |
| <b>Accettabile</b> ( $2 \leq R \leq 3$ ) | Azioni correttive e/o migliorative da programmare e attuare nel medio termine.            |
| <b>Basso</b> ( $1 < R \leq 2$ )          | Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione e da attuare nel lungo termine. |
| <b>Accettabile</b> ( $\leq 1$ )          | Rischio specifico non quantificabile (impossibile definire interventi).                   |

Tabelle utilizzate dalle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale

#### 4.6 La valutazione delle priorità di adeguamento

Quale base della valutazione dei rischi per gruppi omogenei è indicata nell'Allegato 4.

Le priorità di adeguamento sono lo strumento metodologico adottato nel presente documento per la pianificazione di massima degli adeguamenti.

In sintesi, il livello di priorità di adeguamento è pari al livello di rischio, che viene successivamente analizzato in modo che i termini contenuti nel presente documento ed i relativi allegati costituiscano un orizzonte realistico e perseguibile. Bisogna qui specificare che il **livello di priorità proporzionale al rischio deve essere attribuito sempre almeno ad una delle misure di adeguamento**, sia che si tratti della misura **“definitiva tecnicamente possibile”** (ad esempio, sostituzione di un macchinario, eliminazione di una sostanza, installazione di un impianto di ventilazione, ecc.) che nel caso in cui si abbia a che fare con una misura **“temporanea o compensativa”** (ad esempio l'interdizione all'accesso, la cartellonistica, formazione, modificare una procedura di lavoro, ecc.) da attuare nelle more di quella “definitiva”.

Per la **definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di prevenzione** (riduzione di P) **e protezione** (riduzione di G), si fa riferimento ai risultati della valutazione del rischio, riportati nella tabella, con i relativi criteri di interpretazione:

| Livello di rischio | Priorità      | Orizzonte temporale dell'adeguamento tecnico oppure delle azioni finalizzate al miglioramento e/o costante mantenimento |
|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                  | immediato     | fino a 4-8 settimane                                                                                                    |
| 3                  | urgente       | da 1-2 a 6 mesi                                                                                                         |
| 2                  | medio termine | da 6 a 24 mesi                                                                                                          |
| 1                  | lungo termine | Oltre 24 mesi                                                                                                           |

Dopo aver valutato la criticità del rischio ed assegnato un ordine di priorità agli interventi correttivi, vengono definiti gli interventi indicandone i contenuti, gli obiettivi, le competenze e le scadenze con un'apposita scheda riportante le seguenti indicazioni:

- il riferimento al rischio al quale si riferisce l'intervento correttivo;
- descrizione dell'intervento, di tipo tecnico procedurale ed organizzativo in relazione ai rischi connessi all'ambiente di lavoro, alle macchine, impianti ed attrezzature, agli impianti elettrici, agli agenti chimico-fisici, all'incendio ecc., rimandando eventualmente ad uno specifico progetto; gli interventi specificati saranno sia di tipo “definitivo” che di tipo temporaneo e compensativo”;
- la o le funzioni incaricate di studiare e realizzare l'intervento;
- il livello di rischio, variabile tra 1 e 4, relativo all'elemento valutato. Al livello di rischio è legato, come visto dalla tabella sopra riportata, il periodo di tempo necessario a realizzare l'intervento o il termine entro cui realizzarlo, tenuto conto dello status: immediato, urgente, non prioritario, migliorativo.

Comunque, questa pianificazione iniziale viene periodicamente rivista, al fine di adeguare l'orizzonte temporale alla concreta possibilità di realizzare ogni intervento. In tale revisione, la

Direzione individua contestualmente la persona responsabile dell'adeguamento e valuta la disponibilità delle risorse tecniche ed economiche.

## 5 Gli esiti della valutazione dei rischi e gli interventi di adeguamento e miglioramento

L'individuazione dei fattori di rischio presenti nelle attività è stata effettuata esaminando lavorazioni e ambienti di lavoro.

Il problema dei rischi infortunistici è stato analizzato sotto più punti di vista:

- rischi strutturali, l'insieme dei rischi legati alla struttura civile, dall'idoneità della struttura stessa e della destinazione d'uso, alla rispondenza ai requisiti antinfortunistici;
- rischi legati agli impianti ed alle apparecchiature, quali possono essere gli impianti elettrici, termici, di sollevamento, ecc.;
- i rischi legati alle macchine e alle attrezzature;
- i rischi legati all'utilizzo di sostanze pericolose;
- i rischi legati all'ergonomia e all'organizzazione del lavoro;
- i rischi particolari che riguardano gruppi di lavoratori (stress lavoro-correlato, lavoratrici in stato di gravidanza, differenze di genere, differenze di età, provenienza da altri paesi).

L'analisi riguarda tutti gli aspetti inerenti la sicurezza e la salute, che vanno dalla conformità dei requisiti tecnici, all'uso corretto di mezzi di prevenzione e protezione collettiva e individuale, alla formazione, all'organizzazione complessiva del lavoro.

In particolare le valutazioni verranno ordinate e presentate:

- per **luoghi**, riportando i rischi, le relative misure di prevenzione e protezione ed il programma degli interventi focalizzato sulle aree di lavoro, sui rischi trasversali (ad esempio la sicurezza strutturale ed impiantistica, l'antincendio, ecc.) ed sulle misure di prevenzione e protezione adottate (ad es. vie di uscita ed emergenza, sistemi di ventilazione, ecc.);
- per **gruppi omogenei**, riportando i rischi che riguardano singoli lavoratori rispetto all'insieme dei luoghi frequentati ed il complesso dei rischi cui si è esposti (ad esempio la valutazione dell'esposizione al rischio chimico, al rumore, ecc.) e le relative misure di prevenzione e protezione adottate in rapporto a questi (ad es. i DPI, la formazione, la sorveglianza sanitaria, ecc.);
- per **rischi specifici** (ad esempio per il rischio chimico, per il rumore, per il rischio cancerogeno, ecc.), in modo da sintetizzare il complesso delle esposizioni ed il quadro generale degli adempimenti che l'Ente deve porre in atto per la corretta e completa gestione.

Nei paragrafi seguenti si riportano alcune considerazioni generali sulla valutazione specifica dei rischi e sulle modalità di individuazione delle misure di adeguamento e miglioramento, rimandando agli allegati specifici per il dettaglio della valutazione.

### 5.1 Esito della valutazione sintetica del rischio per gruppo omogeneo

La valutazione dei rischi per attività comprende tutti quegli elementi di valutazione specifici e relativi alla mansione svolta da ciascun gruppo omogeneo.

In particolare, l'analisi si è concentrata operativamente sulle procedure di lavoro, e sulle modalità operative di ogni singolo gruppo omogeneo, comprese quelle di carattere straordinario e saltuario, nonché sulle attrezzature utilizzate ed i dispositivi di protezione individuale disponibili,

rimandando alle valutazioni specifiche dei luoghi degli impianti e delle attrezzature e macchine comuni alla sezione relativa alla valutazione per aree.

I risultati dell'analisi sono riportati in Allegato 4, "Valutazione del rischio per gruppi omogenei", che contengono per ognuno dei gruppi omogenei individuati le seguenti informazioni:

- la valutazione dei rischi per attività
- per ciascuna attività del ciclo lavorativo vengono riportati i rischi legati all'attività, il rispettivo livello di rischio, le misure di prevenzione e protezione e i DPI specifici, le funzioni chiamate ad applicare, a parte i lavoratori, le misure di prevenzione e protezione previste.

## **5.2 Le valutazioni specifiche di rischio**

### **5.2.1 Le sedi di lavoro**

| <b>Valutazione del Rischio</b> | <b><math>P \times D \quad 1 \times 2 = 2</math></b> |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|

Per quanto riguarda le sedi di lavoro, la valutazione dei rischi e le relative misure di adeguamento e miglioramento hanno preso le mosse dalla verifica dei requisiti minimi di cui al Titolo II del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. A tale verifica "minima" è seguita un'analisi di adeguatezza di tali requisiti al contesto di lavoro ed all'ambiente di lavoro nel suo complesso. Pertanto, le eventuali misure di prevenzione e protezione nonché quelle di miglioramento riguardano tutti gli apprestamenti e le azioni necessarie a garantire la sicurezza e la salute nel loro complesso.

#### **Impianti Elettrici**

Le apparecchiature e gli impianti elettrici sono stati progettati, costruiti, installati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da:

- a) contatti elettrici diretti;
- b) contatti elettrici indiretti;
- c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- d) innesco di esplosioni;
- e) fulminazione diretta ed indiretta;
- f) sovratensioni;
- g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici sono stati progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.

Esiste idonea documentazione tecnica (schemi unifilari, planimetrie, dati sulle protezioni) relativa agli impianti elettrici.

Gli impianti elettrici sono stati realizzati e sono mantenuti da soggetto autorizzato.

Gli impianti elettrici sono dotati di rete di terra e di dispositivo di protezione contro le sovracorrenti e i contatti accidentali, e realizzati secondo la normativa CEI.

Tutti i cavi elettrici fissi sono protetti da canaletta o tubazione in materiale non combustibile.

Le apparecchiature elettriche sono adeguatamente protette contro contatti accidentali, spruzzi d'acqua e contatto con atmosfere infiammabili. Sono previste specifiche autorizzazioni per l'effettuazione di lavori sugli impianti elettrici.

L'impianto di terra è soggetto a periodica manutenzione e sono state effettuate le verifiche di legge.

## Rifiuti

Sono prodotti giornalmente.

I locali dei depositi temporanei dei rifiuti sono puliti e disinfettati costantemente; i sacchi in plastica per la raccolta dei rifiuti sono ben chiusi ed i contenitori, porta rifiuti riutilizzabili sono dotati di coperchio e sono frequentemente puliti e disinfettati con prodotti idonei.

I rifiuti assimilabili a quelli urbani sono smaltiti nei cassonetti esterni o, ove presente, mediante raccolta differenziata porta a porta.

## Misure di prevenzione e protezione attuate:

I piani di calpestio sono mantenuti puliti ed asciutti, evitando depositi di materiale nelle zone di passaggio o di scarsa illuminazione; i pavimenti imbrattati di sostanze scivolose o quelli bagnati d'acqua vengono puliti ed asciugati al più presto.

I materiali con cui vengono realizzati i piani orizzontali possiedono buone caratteristiche antisdrucciolevoli; sulla loro scivolosità influisce anche la qualità dei trattamenti che subiscono. All'ingresso degli edifici, nelle giornate di maltempo, i pavimenti sono causa di caduta: vengono pertanto mantenuti asciutti con materiale assorbente ed applicare, eventualmente, strisce antisdrucciolevoli di materiale adesivo.

Nei corridoi o altri luoghi di passaggio di norma non sono presenti gradini o dislivelli in genere; se esistono, vengono messi in evidenza con appositi segnali e mantenuti costantemente ben illuminati.

Infine, lungo i percorsi ed in prossimità le vie di uscita è vietata l'installazione di attrezzature che possono costituire pericoli potenziali di incendio o ostruzione delle stesse. Si riportano di seguito esempi di installazioni da vietare lungo le vie di uscita, ed in particolare lungo i corridoi e le scale:

- apparecchi di riscaldamento portatili di ogni tipo;
- apparecchi di riscaldamento fissi alimentati direttamente da combustibili gassosi, liquidi e solidi;
- apparecchi di cottura;
- depositi temporanei di arredi;
- depositi temporanei di materiale cartaceo;
- sistema di illuminazione a fiamma libera;
- deposito di rifiuti.

Fotocopiatrici, scanner o apparecchiature d'ufficio non sono installate lungo le vie di uscita e non costituiscono un rischio di incendio né ingombro non consentito.

Le uscite di sicurezza non vengono chiuse a chiave e sono fornite di maniglione antipánico.

Non strappare o nascondere in nessun caso la segnaletica di sicurezza. Non parcheggiare il proprio automezzo fuori da un'uscita di sicurezza.

In base alla valutazione dei rischi e ai sopralluoghi effettuati si ritiene che i rischi dei luoghi di lavoro non siano soggette a modifiche nel corso di un anno e pertanto a meno di specifiche segnalazioni e/o modifiche di cui si venga a conoscenza dell'attività lavorativa e conseguenti rischi si ritiene la periodicità dei sopralluoghi da parte del Medico Competente dovrà essere effettuata ogni 2 anni di norma ai sensi dell'art.25 Comma 1 Lettera L del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

| Azione correttiva | Formazione ed informazione Segnaletica di sicurezza |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Rischio Residuo   | P x D 1 x 1 = 1                                     |



### 5.2.2 La valutazione del rischio incendio

| Valutazione del Rischio | $P \times D \quad 2 \times 2 = 4$ |
|-------------------------|-----------------------------------|
|-------------------------|-----------------------------------|

In riferimento alla valutazione del rischio incendio ed ai criteri riportati nel DM 02 settembre 2021, i luoghi di lavoro possono essere distinti in tre livelli di rischio incendio:

- Livello 1
- Livello 2
- Livello 3.

Tale classificazione è effettuata in base a:

- Caratteristiche strutturali dei siti
- Tipo d'attività;
- Caratteristiche e quantità delle sostanze;
- Sostanze, preparati e materiali utilizzati nel ciclo di produzione;
- Carico d'incendio presente nelle varie aree dell'unità funzionale;
- Attrezzature presenti, compresi gli arredi;
- Layout;
- Numero di persone presenti;
- Cicli di lavoro.

La classificazione è aggiornata in relazione ad eventuali e significativi cambiamenti nell'ambito delle attività, dei materiali utilizzati od in occasione di opere di manutenzione straordinaria, ecc., come comunicate dai dirigenti di ciascuna sede.

In linea generale le attività soggette al controllo dei VVFF sono le seguenti:

- Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci, di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi in massa superiori a 5.000 Kg.
- Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m<sup>2</sup>.
- Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW
- Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva superiore a 300 m<sup>2</sup>; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m<sup>2</sup>; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram ecc.) di superficie superiore a 1000 m<sup>2</sup>.
- Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore ai 25Kw.

Per quanto riguarda lo stoccaggio e la movimentazione di sostanze pericolose (ad esempio depositi di bombole di GPL), si ricorda che per quantitativi superiori a 75 Kg si è soggetti alle norme di Prevenzione Incendi.

**Misure di prevenzione e protezione attuate:**

nell'espletamento dell'attività non esistono rischi particolari d'incendio laddove sono rispettate una serie di norme e di regole. Gli incendi più comuni possono svilupparsi attraverso: cestino della carta, cavi e prese elettriche con sovraccarichi spropositati, archivi cartacei, locale caldaia, surriscaldamento di macchine elettriche.

Le regole da rispettare sono:

- evitare che più di una spina elettrica sia inserito in una presa;
- evitare tante prolunghe;
- spegnere il computer, fotocopiatrici o fine lavoro;
- evitare di tenere stufette elettriche o fornelli;
- rispettare il divieto di fumare negli archivi;
- spegnere sempre i mozziconi di sigaretta nei posacenere;
- evitare accumuli indiscriminati di materiale vario nelle cantine o sottoscala;
- smaltire a fine giornata tutti i rifiuti che si creano (cartoni, gabbie di legno, cestini della carta).

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Azione correttiva</b> | Formazione ed informazione, verifica periodica dispositivi |
| <b>Rischio Residuo</b>   | $P \times D \quad 1 \times 2 = 2$                          |

**Tutti gli impianti di lavorazione (capannoni, imbarcazioni ecc) sono dotati di dispositivi di spegnimento incendi verificati periodicamente da ditta specializzata; ai sensi del D.M. 02/09/2021 l'impresa è a rischio incendio di livello 2.**

**5.2.3 Impianti, macchine e attrezzature**

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Valutazione del Rischio</b> | $P \times D \quad 2 \times 2 = 4$ |
|--------------------------------|-----------------------------------|

Come per i luoghi di lavoro, anche la valutazione dei rischi per gli impianti, le macchine e le attrezzature con l'individuazione delle relative misure di adeguamento e miglioramento ha preso le mosse dalla verifica dei requisiti minimi di cui al titolo III Capi I e III del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed i relativi allegati V, VI, VII e IX. Tale verifica preliminare ha preso in considerazione anche i requisiti minimi di sicurezza richiesti dalle norme tecniche specifiche (ad es. UNI EN ISO 12100 per i requisiti di sicurezza delle macchine, ecc.). All'analisi di conformità dei requisiti è poi seguita la valutazione dei rischi residui in relazione al contesto di lavoro ed all'ambiente di lavoro. **Allegati 2 e 4.**

|                          |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azione correttiva</b> | Formazione ed informazione, segnaletica di sicurezza, manutenzione macchine e attrezzature |
| <b>Rischio Residuo</b>   | $P \times D \quad 1 \times 2 = 2$                                                          |

#### 5.2.4 DPI

Per ciascun rischio cui è esposto in modo continuativo o occasionale ogni gruppo omogeneo sono state valutate l'efficienza e l'efficacia delle misure di prevenzione e protezione collettive. Laddove non è stato possibile diminuire il rischio in altro modo, sono state individuate le caratteristiche dei DPI per ciascun gruppo omogeneo.

L'analisi ha riguardato:

- la dotazione dei DPI di base, cioè le protezioni individuali che ciascun gruppo omogeneo deve avere per tutta la durata dell'attività lavorativa (ad es. calzature di sicurezza);
- la dotazione dei DPI che ciascun lavoratore deve avere a disposizione per attività particolari (ad es.: guanti, camici monouso);
- infine la dotazione di DPI a disposizione in luoghi o aree con presenza di rischi straordinari.

La valutazione dei DPI è articolata sulla base di 3 distinti livelli di valutazione:

- la valutazione dell'idoneità dei DPI rispetto al rischio da cui proteggersi e rispetto alle modalità operative e all'ambiente in cui le attività lavorative devono essere svolte;
- la valutazione dell'idoneità dell'uso, atto a verificarne l'uso effettivo e l'efficacia dell'azione protettiva rispetto alle modalità di lavoro;
- la valutazione della formazione e addestramento dei lavoratori.

Dal punto di vista gestionale, il Dirigente provvede alla fornitura del dispositivo e alla relativa formazione ed addestramento dei lavoratori.

**In relazione ai rischi valutati per le mansioni i DPI previsti sono indicati in Allegato 4.**

#### 5.2.5 Gestione dei Contratti d'appalto

I rischi che derivano dalla compresenza dei lavoratori e degli appaltatori sono molteplici e richiedono una valutazione specifica è stata effettuata in conformità con le disposizioni dell'art. 26 e del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

**Eventuali appalti verranno gestiti secondo le procedure predisposte e conservate in azienda.**

#### 5.2.6 Segnaletica di Sicurezza

**Presso le Sedi è presente la segnaletica di sicurezza (lampade e/o cartelli per gli estintori).**

#### 5.2.7 La movimentazione manuale dei carichi

Nell'ambito della valutazione per gruppi omogenei sono stati presi in considerazione i rischi relativi alla movimentazione manuale dei carichi così come definiti all'art. 167 del Titolo VI e dell'allegato XXXIII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. In particolare, sono stati valutati:

- le caratteristiche del carico
- lo sforzo fisico richiesto
- le caratteristiche dell'ambiente di lavoro
- le esigenze connesse con l'attività.

Sono stati infine considerati i fattori individuali di rischio per la valutazione specifica dei lavoratori, in particolare per i giovani e per le lavoratrici nel periodo della gravidanza.

Le attività a terra vengono svolte anche con ausilio di sollevatori elettrici e/o a gasolio, le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili con un rischio basso e con probabilità di accadimento improbabile ed entità del danno Lieve. Per quanto riguarda le attività di cambio rete in impianto a mare espongono i lavoratori ad un rischio superiore ad 1, entità tale da

rendere obbligatoria la S.S.O. **Allegato 10**

#### 5.2.8 Il lavoro al Videoterminale

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Valutazione del Rischio</b> | <b>P x D 1 x 2 = 2</b> |
|--------------------------------|------------------------|

I posti di lavoro con attrezzature munite di videotermini comportano rischi per la vista, problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico e mentale, alle condizioni ergonomiche e d'igiene ambientale, indipendentemente dal fatto che siano o meno destinati a lavoratore "videoterminalista" così come definito dall'art. 173 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. al fine di adottare misure per ovviare ai problemi eventualmente riscontrati.

I lavoratori che fanno uso di VDT sono stati classificati in "videoterminalisti" e rientrano nei disposti del Titolo VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e utilizzano il VDT in modo sistematico o abituale per tempi **non inferiori** a 20 ore/settimanali, dedotte le pause previste dalla normativa. I videoterminalisti sottoposti a sorveglianza sanitaria sono individuati dal datore di lavoro e/o dei dirigenti.

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Azione correttiva</b> | Formazione ed informazione postazioni VDT a norma |
| <b>Rischio Residuo</b>   | <b>P x D 1 x 1 = 1</b>                            |

Per quanto riguarda il rischio da movimenti ripetitivi, si riporta la seguente tabella sulla Normativa di Washington per i lavori potenzialmente a rischio:

| Fattore di rischio          | Criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Movimenti ripetitivi</b> | Effettuare movimenti ripetuti e simili con collo, spalle, gomiti, polsi o mani ogni pochi secondi per più di due ore totali al giorno<br>Effettuare attività di videoscrittura ( <i>battitura</i> alla tastiera) per più di 4 ore totali al giorno |

**Dalla valutazione effettuata non risulta nessun lavoratore esposto a rischio da movimenti ripetitivi.**

#### 5.2.9 Rumore

Per quanto riguarda la valutazione del rischio rumore è stato fatto riferimento alle metodologie indicate al Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Capo I, e ai seguenti limiti:

**Tabella – Limiti di riferimento**

| VALORE DI RIFERIMENTO                | LIVELLO DI ESPOSIZIONE GIORNALIERA LEX,8H | PRESSIONE ACUSTICA DI PICCO ppeak               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Valori limite di esposizione*</b> | <b>87 dB(A)</b>                           | <b>200 Pa<br/>(140 dB(C) riferito a 20 µPa)</b> |
| <b>Valori superiori d'azione</b>     | 85 dB(A)                                  | 140 Pa<br>(137 dB(C) riferito a 20 µPa)         |
| <b>Valori inferiori d'azione</b>     | 80 dB(A)                                  | 112 Pa<br>(135 dB(C) riferito a 20 µPa)         |

\* Ai fini di valutare il rispetto dei limiti di esposizione, bisogna tener conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dai lavoratori.

**Considerato che le misurazioni effettuate negli anni precedenti indicavano un'esposizione al rumore settimanale tra gli 85 e 87 dbA si rende necessaria per le mansioni, "addetto impianto Off Shore" la S.S.O.**

#### **5.2.10 Vibrazioni**

Le vibrazioni sono oscillazioni meccaniche generate da onde di pressione che si trasmettono attraverso corpi solidi. Le grandezze caratteristiche che possono intervenire nella definizione del fenomeno sono:

- ampiezza dello spostamento della superficie del corpo solido indotto dall'onda di pressione, espressa in m;
- velocità con cui avviene lo spostamento, espressa in m/s;
- accelerazione a cui viene sottoposta tale superficie, legata alle modalità dello spostamento, espressa in m/s<sup>2</sup>;
- frequenza del movimento oscillatorio della superficie, che corrisponde al numero di oscillazioni compiute in un secondo ed espressa nell'unità di misura Hz.

Tra di esse, la grandezza presa come riferimento dagli standard normativi e tecnici nel campo della prevenzione e protezione della salute dei lavoratori è l'accelerazione.

In linea generale l'esposizione dei lavoratori a vibrazioni può essere ricondotta a due tipologie principali:

- vibrazioni trasmesse al corpo intero, legate alla conduzione di mezzi di trasporto e movimentazione (carrelli elevatori, autobus, camion, ruspe, pale meccaniche ecc.), o alla presenza sui luoghi di lavoro di pavimenti vibranti;
- vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, riconducibili in generale all'utilizzo di macchine utensili vibranti (ad es. martelli pneumatici, avvitatori, macchinari da officina e da giardinaggio, ecc.).

L'art. 202 del D.Lgs. 81/08 prevede che la valutazione del rischio derivante dall'esposizione a vibrazioni dei lavoratori durante il lavoro possa essere effettuata:

- senza misurazioni, sulla base di appropriate informazioni reperibili presso il costruttore e/o presso banche dati accreditate (ISPESL, CNR, Regioni);
- con misurazioni, in accordo con le metodiche di misura prescritte da specifiche norme tecniche (ISO 2631:1997 per le vibrazioni trasmesse al corpo intero, ISO 2359:2001 per quelle trasmesse al sistema mano-braccio).

Nelle attività di valutazione dei rischi da vibrazioni, è opportuno tenere conto dei seguenti elementi che influenzano in modo diretto o indiretto l'esposizione del lavoratore:

- a. il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
- b. i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati (vedi par. 0);
- c. gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
- d. gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
- e. le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
- f. l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
- g. il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile;

- h. condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
- i. informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

La valutazione dei rischi da vibrazioni è realizzata secondo i disposti del Titolo VIII Capo III del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. In particolare sono valutate le esposizioni di corpo intero e del sistema mano braccio rispetto ai valori di **azione**, il cui superamento comporta l'obbligo di pianificare interventi di mitigazione del rischio, e rispetto ai valori **limite di esposizione** che rappresenta il valore di riferimento da non superare e rispetto al quale sono adottate immediatamente misure atte alla riduzione dell'esposizione ed al contenimento del rischio.

Tutte le valutazioni sono normalizzate su un periodo di riferimento di 8 ore giornaliere oltre a valutare il rispetto dei **valori limite per le esposizioni per periodi brevi**. Tali valori sono riportati nella tabella seguente:

| D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 201                | Vibrazioni trasmesse al corpo intero | Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Valore di Azione                               | 0.5 m/s <sup>2</sup>                 | 2.5 m/s <sup>2</sup>                         |
| Valore Limite di Esposizione                   | 1.0 m/s <sup>2</sup>                 | 5.0 m/s <sup>2</sup>                         |
| Valore Limite di Esposizione per periodi brevi | 1.5 m/s <sup>2</sup>                 | 20.0 m/s <sup>2</sup>                        |

## Risultati

Per quanto riguarda i dipendenti dell'Impresa non risultano esposti a valori di accelerazione superiori al valore di azione.

### 5.2.11 Valutazione dell'esposizione a campi elettromagnetici

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. fissa i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi **a breve termine** conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto. Per quanto riguarda gli effetti **a lungo termine**, questi sono stati considerati nei limiti delle conoscenze scientifiche e dei dati epidemiologici esistenti.

Nonostante l'entrata in vigore del Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sia stata prorogata al 31/10/2013, resta comunque l'obbligo per il Datore di Lavoro dell'effettuazione della valutazione dei rischi anche per questo fattore.

Nel 2009 sono state pubblicate dall'allora ISPESL (ora INAIL) in collaborazione con l' I.S.S. e di concerto con il Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, le linee guida sugli agenti fisici, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V del D.lgs. 81/08 e s.m.i., allo scopo di mettere chiarezza sui disposti normativi contenuti nel Titolo VIII e ancor di più nel dare indicazioni di tipo operativo sulla loro corretta applicazione.

Punti salienti ed innovativi per quanto riguarda la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici sono sostanzialmente due:

- a) le condizioni nelle quali la valutazione del rischio può concludersi con la “**giustificazione**” secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione più dettagliata (indagine strumentale);
- b) gli oneri del Datore di Lavoro nei confronti delle esposizioni di carattere professionale e non.

**In funzione di quelle che sono le sorgenti di campi elettromagnetici potenzialmente pericolose individuate dalle Linee Guida della ICNIRP, ed in relazione alle condizioni di lavoro svolto, si può ritenere che la natura e l'entità del rischio non rendono necessaria una valutazione più dettagliata.**

#### **5.2.12 Le radiazioni ionizzanti**

**Nei locali non vengono utilizzate sostanze o apparecchiature che producono radiazioni ionizzanti.**

#### **5.2.13 Microclima e illuminamento**

L'analisi del microclima negli ambienti di lavoro è condotta per l'accertamento delle condizioni di comfort. **Dall'analisi preliminare delle attività svolte e dei luoghi di lavoro, si possono infatti escludere condizioni classificabili come “stress termico”.** I locali sono dotati di sistemi di climatizzazione autonomi per il caldo e freddo.

Le misure di programma prevedono il continuo controllo dello stato degli impianti e la manutenzione periodica degli stessi al fine di mantenerli in efficienza ed il miglioramento del grado di isolamento di strutture ed infissi.

In merito alle attività svolte in esternosono previsti per la stagione invernale, indumenti pesanti con protezione specifica da freddo e agenti atmosferici.

**Per quanto riguarda l'illuminazione tutti i locali sono dotati di finestre o di corpi illuminanti che garantiscono condizioni di illuminamento naturale e/o artificiale soddisfacenti o conformi alla tipologia dei locali e alle varie attività svolte.** Per mantenere condizioni adeguate di illuminamento nei locali è sempre necessario utilizzare in modo idoneo gli apparati illuminanti e, laddove presenti, i regolatori di potenza per regolare l'intensità dell'illuminazione. Allo stesso modo, i locali sono dotati di sistemi di protezione dalla luce solare che, se opportunamente utilizzati durante le ore più soleggiate della giornata, consentono di evitare fenomeni di abbagliamento e affaticamento visivo.

È comunque opportuno siano garantita sempre le misure per il miglioramento dei livelli di sicurezza del personale mediante la programmazione di opportuni interventi manutentivi e il costante controllo nel tempo dei corpi illuminanti e di climatizzazione (pulizia filtri ecc..).

#### **5.2.14 Altri Agenti fisici**

Gli altri agenti fisici indicati nel Capo I del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 180) non già trattati nei paragrafi precedenti sono gli ultrasuoni, gli infrasuoni e le atmosfere iperbariche.

Si può sicuramente escludere la presenza di atmosfere iperbariche come rischio cui sono sottoposti i lavoratori. Per quel che riguarda gli infrasuoni e gli ultrasuoni, non sono al momento presenti specifiche tecniche cui fare riferimento per la valutazione dei rischi specifici e comunque **non si rilevano sorgenti di rischio specifiche per le attività svolte.**

### 5.2.15 Gli agenti chimici

In applicazione del D.Lgs. 81/08, titolo IX Capo I, il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, ha proceduto alla valutazione delle attività dell'Ente che comportano per i lavoratori il rischio di esposizione agli agenti chimici.

La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori viene effettuata a fronte di quanto richiesto dal D.Lgs. 81/08.

Il D.Lgs. 81/08 prescrive infatti al Datore di Lavoro di effettuare:

- la valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori preliminarmente;
- di aggiornarla periodicamente in funzione di modifiche sostanziali nel frattempo intercorse;
- di prendere, in base alle risultanze, tutte le misure di prevenzione e protezione, collettiva ed individuale, necessarie a ridurre al minimo il rischio.

La valutazione dei rischi contiene le informazioni relative a:

- natura, caratteristiche di pericolosità e quantitativi delle sostanze chimiche presenti;
- modalità di utilizzo, misure di prevenzione e protezione messe in atto;
- entità di esposizione, intesa come numero di lavoratori potenzialmente esposti, tipo, durata e frequenza dell'esposizione;
- effetti delle misure di sicurezza messe in atto;
- valori limite di esposizione e valori biologici dell'agente;
- risultati dei controlli sanitari e dei monitoraggi ambientali effettuati;
- eventuali conclusioni tratte dalle azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese;
- eventuali misure che si ritenga opportuno mettere in atto, in base alle risultanze della valutazione dei rischi.

Il Titolo IX Capo I si applica a tutte le attività in cui siano presenti sostanze pericolose ed in particolare in tutte le possibili fasi di lavoro di seguito riportate:

- la produzione,
- la manipolazione,
- l'immagazzinamento,
- il trasporto o l'eliminazione.

Gli agenti chimici sono classificati dal regolamento CE n. 1272/2008, denominato CLP (*Classification, Labelling and Packaging*):

| Codice | Nota                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| H200   | Esplosivo instabile.                                                    |
| H201   | Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.                             |
| H202   | Esplosivo; grave pericolo di proiezione.                                |
| H203   | Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione. |
| H204   | Pericolo di incendio o di proiezione.                                   |
| H205   | Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio.                     |
| H220   | Gas altamente infiammabile.                                             |
| H221   | Gas infiammabile.                                                       |
| H222   | Aerosol altamente infiammabile.                                         |
| H223   | Aerosol infiammabile.                                                   |
| H224   | Liquido e vapori altamente infiammabili.                                |
| H225   | Liquido e vapori facilmente infiammabili.                               |
| H226   | Liquido e vapori infiammabili.                                          |
| H228   | Solido infiammabile.                                                    |
| H240   | Rischio di esplosione per riscaldamento.                                |
| H241   | Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.                   |
| H242   | Rischio d'incendio per riscaldamento.                                   |



|        |                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H250   | Spontaneamente infiammabile all'aria.                                                                                       |
| H251   | Autoriscaldante; può infiammarsi.                                                                                           |
| H252   | Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.                                                                        |
| H260   | A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.                                      |
| H261   | A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.                                                                             |
| H270   | Può provocare o aggravare un incendio; comburente.                                                                          |
| H271   | Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.                                                                |
| H272   | Può aggravare un incendio; comburente.                                                                                      |
| H280   | Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.                                                                  |
| H281   | Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche.                                                      |
| H290   | Può essere corrosivo per i metalli.                                                                                         |
| H300   | Letale se ingerito.                                                                                                         |
| H301   | Tossico se ingerito.                                                                                                        |
| H302   | Nocivo se ingerito.                                                                                                         |
| H304   | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.                                           |
| H310   | Letale a contatto con la pelle.                                                                                             |
| H311   | Tossico per contatto con la pelle.                                                                                          |
| H312   | Nocivo per contatto con la pelle.                                                                                           |
| H314   | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.                                                                      |
| H315   | Provoca irritazione cutanea.                                                                                                |
| H317   | Può provocare una reazione allergica della pelle.                                                                           |
| H318   | Provoca gravi lesioni oculari.                                                                                              |
| H319   | Provoca grave irritazione oculare.                                                                                          |
| H330   | Letale se inalato.                                                                                                          |
| H331   | Tossico se inalato.                                                                                                         |
| H332   | Nocivo se inalato.                                                                                                          |
| H334   | Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.                                            |
| H335   | Può irritare le vie respiratorie.                                                                                           |
| H336   | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                                                                       |
| H340   | Può provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di                  |
| H341   | Sospettato di provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via           |
| H350   | Può provocare il cancro <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione                  |
| H350i  | Può provocare il cancro se inalato.                                                                                         |
| H351   | Sospettato di provocare il cancro <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione        |
| H360   | Può nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se noto><indicare la via di esposizione se è            |
| H360D  | Può nuocere al feto.                                                                                                        |
| H360Df | Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.                                                                  |
| H360F  | Può nuocere alla fertilità.                                                                                                 |
| H360FD | Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.                                                                            |
| H360Fd | Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.                                                                  |
| H361   | Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se noto> <indicare la via di esposizione se è |
| H361d  | Sospettato di nuocere al feto.                                                                                              |
| H361f  | Sospettato di nuocere alla fertilità                                                                                        |
| H361fd | Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.                                                         |
| H362   | Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.                                                                         |
| H370   | Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> <indicare la via di esposizione se è           |
| H371   | Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> <indicare la via di esposizione se è     |
| H372   | Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o            |
| H373   | Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione                   |
| H400   | Molto tossico per gli organismi acquatici.                                                                                  |
| H410   | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                                                      |
| H411   | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                                                            |
| H412   | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                                                             |
| H413   | Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                                                  |

### Codici di indicazione di pericolo supplementari

| Codice | Nota                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| EUH001 | Esplosivo allo stato secco.                                                |
| EUH006 | Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.                          |
| EUH014 | Reagisce violentemente con l'acqua.                                        |
| EUH018 | Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile. |
| EUH019 | Può formare perossidi esplosivi.                                           |
| EUH029 | A contatto con l'acqua libera un gas tossico.                              |
| EUH031 | A contatto con acidi libera un gas tossico.                                |
| EUH032 | A contatto con acidi libera un gas altamente tossico.                      |
| EUH044 | Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.             |
| EUH059 | Pericoloso per lo strato di ozono.                                         |
| EUH066 | L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. |
| EUH070 | Tossico per contatto oculare.                                              |
| EUH071 | Corrosivo per le vie respiratorie.                                         |

Sono invece esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 (art. 222 comma 1 lett. b) le sostanze pericolose solo per l'ambiente.

La classificazione può essere individuata dalle frasi di rischio (frasi R) presenti sulle schede di sicurezza.

Ai fini del processo di valutazione del rischio, si ritiene che l'esistenza di un "rischio" derivi dall'insieme di tre fattori:

- il livello di esposizione cui corrisponde un fattore o Indice di Esposizione IE;
- la gravità (o qualità negativa) intrinseca potenziale dell'agente chimico, cui corrisponde un fattore o Indice di Gravità IG;
- la durata dell'effettiva esposizione all'agente chimico, cui corrisponde un fattore o Indice di Durata ID.

I tre fattori/indici concorrono alla definizione dell'Indice di Rischio (IR) e al relativo livello di rischio secondo la seguente espressione:

$$LdR\_IR = IE \times IG \times ID$$

L'Indice di Durata e l'Indice di Esposizione concorrono a definire l'entità di esposizione effettiva del lavoratore all'agente chimico. La valutazione del rischio si struttura pertanto attraverso una sequenza che prevede un procedimento moltiplicativo fra i tre fattori sopra definiti. Al fine dell'effettuazione della valutazione del rischio chimico si è proceduto innanzitutto all'individuazione delle sostanze utilizzate dai lavoratori, che per proprietà tossicologiche, per tempi e modalità di utilizzo possono determinare un livello di rischio significativo.

Vengono prese in considerazione quelle sostanze che per i loro effetti sono definite:

- **CORROSIVE:** che a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
- **IRRITANTI:** che, pur non essendo corrosiva, può produrre al contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle e le mucose una reazione infiammatoria;
- **NOCIVE:** che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, può comportare rischi di gravità limitata;

- **TOSSICHE:** che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea può comportare rischi gravi, acuti o cronici, ed anche la morte.

L'analisi è stata dapprima sviluppata per tutte le sostanze, con una metodologia di rischio stimato, proposta dalla Regione Campania, senza cioè misurazioni dirette delle concentrazioni di inquinanti.

La valutazione preliminarmente stimata viene eseguita:

- Utilizzando le indicazioni riportate sulle schede di sicurezza dei prodotti e sostanze chimiche utilizzati,
- tenendo in considerazione i tempi che i lavoratori sono a contatto diretto con tali sostanze chimiche,
- controllando che i lavoratori indossino durante le lavorazioni i prescritti D.P.I. forniti dall'Azienda.

**Nel complesso, considerate la tipologia di attività svolta il rischio può essere considerato irrilevante per la salute e basso per la sicurezza senza necessità di ulteriori approfondimenti.**

Da tale valutazione non discendono obblighi particolari (sorveglianza sanitaria) in quanto utilizzano sostanze e detergenti che non rientrano nelle categorie **H317** - può provocare una reazione allergica della pelle e **H334** - può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.

Ma è comunque necessario applicare le misure generali di tutela previste dall'art. 225 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

#### **5.2.16 Gli agenti cancerogeni e mutageni**

Gli agenti cancerogeni e mutageni negli ambienti di lavoro sono regolamentati dal Titolo IX Capo II del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ai cui effetti un agente è da ritenersi:

a) agente cancerogeno:

1. una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modificazioni;
2. un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1, quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 e 14 Marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;
3. una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato XLII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato XLII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

b) agente mutageno:

1. una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie mutagene 1 o 2, stabiliti ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modificazioni;
2. un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1, quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 e 14 Marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni.

Con l'entrata in vigore effettiva del nuovo regolamento europeo per la Classificazione, Etichettatura e Imballaggio (CLP), non sono cambiati di fatti i criteri di individuazione delle

sostanze/miscele cancerogene/mutagene, poiché, per tali agenti, esiste una corrispondenza biunivoca, tra vecchio e nuovo sistema di classificazione.

Nel complesso, dall'analisi delle sostanze adoperate e delle attività svolte, i lavoratori non sono esposti ad agenti cancerogeni/mutageni e, comunque, l'eventuale esposizione ad agenti cancerogeni non avviene per un periodo complessivo superiore ai 20 giorni all'anno (come da norme di buona prassi).

#### 5.2.17 Gli agenti biologici

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Valutazione del Rischio | $P \times D \quad 1 \times 3 = 3$ |
|-------------------------|-----------------------------------|

Il Titolo X del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si applica, come specificato nell'art. 266, comma 1, "a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici", dove, come specificato nell'art. 267, comma 1 lettera a, si intende per "agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni".

In generale, la via prevalente di esposizione ai contaminanti biologici è costituita dalla via respiratoria conseguente alla inalazione di polveri o aerosol contaminati da microrganismi in toto o dai loro residui di lisi e/o decomposizione, ma in ambito professionale si deve considerare anche la via di esposizione orale, dovuta ad un trasporto mano-bocca dei contaminanti, legata a cattive abitudini igieniche individuali quali il fumare o il consumare cibo sul luogo di lavoro o alla scarsa igiene personale. Da ultimo, sempre in ambito professionale, non è da escludere la infezione dell'organismo ospite per via parenterale occulta, ovvero, per inoculo accidentale di materiale contaminato attraverso ferite o abrasioni della cute presenti o prodottosi durante il lavoro.

Le norme universali di protezione e prevenzione del rischio biologico hanno una valenza generale e devono essere applicate a priori di qualsiasi valutazione dei rischi, anche se solo a condizioni di potenziale o ipotetica esistenza del rischio. Il rischio potenziale in ambito professionale si configura come una condizione nella quale le attività lavorative svolte possono comportare un'esposizione ad una condizione di potenziale rischio. Il rischio ipotetico in ambito professionale si configura invece come una condizione nella quale le attività lavorative svolte in presenza di microrganismi pericolosi o potenzialmente tali, possono comportare la eventualità ipotetica di un'esposizione capace di causare l'insorgenza di un danno alla salute di un soggetto esposto. In ambe due i casi la insorgenza del danno (nel singolo o nel gruppo di soggetti esposti) è un'eventualità funzione delle caratteristiche biologiche individuali e delle entità dell'esposizione e non risulta dipendere dalle condizioni di potenzialità o ipoteticità degli eventi, ovvero la presenza del pericolo o la esistenza di un'esposizione.

La strategia preventiva che viene messa in atto per controllare i "rischi biologici ipotetici e/o potenziali" è quella di adottare nelle pratiche di lavoro misure di prevenzione cosiddette "universali" che in ogni situazione, indipendentemente dalla natura infettiva dei campioni trattati e delle condizioni di igiene del lavoro, garantiscano la assenza di una esposizione. Trattando tutti i campioni indifferentemente rispetto alla loro pericolosità ed adottando procedure che garantiscano la sicurezza in qualsiasi condizione o situazione, si raggiunge il controllo o l'abbattimento del "rischio di natura ed entità incerta" connesso a queste attività.

**Considerata la tipologia di attività svolta dai dipendenti il rischio biologico può essere considerato generico.**

Per la raccolta dei corpi morti viene utilizzato contenitore chiuso e sempre riposto all'esterno (sul ponte) al fine di evitare il contatto, anche accidentale, con gli operatori in quanto trattasi di materiale biologico in decomposizione.

Relativamente alla gestione del rischio biologico generico nei luoghi di lavoro il Datore di Lavoro, l'RSPP ed il Medico Competente fanno riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente che sono stati adottati:

- a) che i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate (art. 64 comma 1, lettera d, D.Lgs. 81/08);
- b) di avere superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene e qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara (Allegato IV "Requisiti dei Luoghi di Lavoro" D. Lgs. 81/08). Per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione si fa riferimento alla L. 25 Gennaio 1994, n.82 e al regolamento di attuazione degli art. 1 e 4 della legge suddetta (D.M. 7 luglio 1997, n.274).

La normativa vigente (Allegato IV "Requisiti dei Luoghi di Lavoro" D. Lgs. 81/08) prevede espressamente inoltre norme 1) per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi o da destinarsi al lavoro, 2) per l'aerazione, 3) per la temperatura e altro. Si rammenta altresì la normativa per il fumo passivo fattore che può aggravare il rischio biologico a carico dell'apparato respiratorio.

Le principali norme igieniche suggerite da adottare nei luoghi di lavoro, che devono risultare nel Documento di Valutazione dei Rischi sono le seguenti e devono essere oggetto di informazione e formazione dei lavoratori:

- mantenere una buona igiene personale, lavarsi le mani dopo aver starnutito o tossito o pulito il naso;
- per la disinfezione dell'ambiente e degli oggetti utilizzare prodotti a base di cloro attivo;
- ventilare bene gli spazi chiusi;
- lavarsi le mani prima di toccare occhi, naso e bocca;
- lavarsi le mani dopo aver usato il bagno;
- asciugarsi con salviette monouso, ove possibile;
- gettare le salviette in appositi contenitori.

Circa la regolare pulizia di tutti i luoghi di lavoro è suggerito di verificare periodicamente l'attività svolta dalle ditte appaltatrici dei lavori di pulizia, in particolare riguardo ai servizi igienici. Sarebbe necessario avere a disposizione servizi igienici separati per pubblico e lavoratori e, nel caso non sia possibile, la pulizia deve essere particolarmente accurata e frequente. Devono essere segnalati adeguatamente, fra l'altro, i rubinetti da cui dovesse scorrere acqua non potabile, soprattutto nei casi in cui questi ultimi siano utilizzati dai lavoratori e dal pubblico.

È necessaria la rimozione di materiali sporchi o polverosi, nonché la deterzione con l'uso oculato di disinfettanti, solo ove necessario; a tal proposito, finita la pulizia, le aree di lavoro vanno fatte areare adeguatamente.

È raccomandato altresì di allontanare tempestivamente il materiale in disuso accantonato negli ambienti di lavoro, con particolare riguardo al materiale organico.

Infine, sono necessari guanti monouso laddove si venga a contatto con qualsiasi materiale organico.

È opportuno provvedere alla bonifica e all'imbiancatura degli ambienti di lavoro soprattutto laddove siano presenti danni da infiltrazioni, con presenza di muffa.

È auspicabile l'acquisto di saponi liquidi a ph debolmente acido per la deterzione della mani ed evitare l'uso promiscuo di asciugamani utilizzando nei servizi igienici materiale usa e getta.

È necessaria la pulizia periodica dei tendaggi e dei dispositivi di modulazione dell'intensità della luce (tende, veneziane, tapparelle, ecc..), nonché delle pale dei ventilatori laddove presenti e un'adeguata pulitura dei filtri di tutti i condizionatori.

Necessita anche la riparazione di discontinuità dei pavimenti o delle pareti e delle volte che possono divenire ricettacolo di polvere ed insetti.

Le misure di prevenzione per il rischio generico vanno poi adeguate alle singole realtà lavorative. A titolo esemplificativo e non esaustivo è necessario evitare il sovraffollamento dei locali, effettuando una distribuzione adeguata degli operatori addetti al ricevimento del pubblico, in base anche alle capacità recettive dei vari ambienti ed all'affluenza di pubblico al servizio.

Anche se non previsto espressamente è necessario altresì che sia valutata la possibilità, per quanto riguarda le attività di ufficio comportanti rapporti con il pubblico in maniera continuativa, di collocare il lavoratore in postazione protetta mediante, ad esempio, schermatura con appositi vetri che evitino l'impatto e la diffusione di eventuali secrezioni provenienti da starnuti, colpi di tosse e quant'altro.

Norme igieniche nei luoghi di lavoro durante pandemie, epidemie ed endemie

Quando sono in corso pandemie, epidemie ed endemie bisogna considerare l'eventualità di una diffusione delle stesse nei luoghi di lavoro.

In realtà in assenza di casi sospetti, nei luoghi suddetti, il rischio stimato per i lavoratori è analogo a quello della popolazione generale, pertanto, in questi casi vanno rispettate, da parte dei lavoratori, tutte le disposizioni emanate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali o da altri Organi Competenti. È comunque necessario che:

- quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi relativamente al rischio biologico generico venga rispettato e attuato;
- vengano rammentate ai lavoratori le norme igieniche generiche, sopraelencate, da adottare nei luoghi di lavoro, nonché eventuali norme igieniche specifiche, da adottare durante pandemie o epidemie, secondo le raccomandazioni del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali o di altri Organi Competenti (ad oggi è possibile consultare le "Raccomandazioni generali ad interim per la riduzione del rischio espositivo in corso di pandemia Influenza nei luoghi di lavoro" emanate dal Ministero del Lavoro della salute e delle Politiche Sociali in data 11/09/2009 e successive);
- vengano identificate e si intervenga, per quanto possibile, sulle categorie di dipendenti e/o sui dipendenti che possano venire in contatto con soggetti provenienti da paesi stranieri a rischio epidemico segnalati dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
- vengano fornite le adeguate informazioni sull'assistenza sanitaria all'estero ai Dipendenti in missione per motivi di lavoro ("Raccomandazioni generali ad interim per la riduzione del rischio espositivo in corso di pandemia Influenza nei luoghi di lavoro" 11/09/2009 e successive);
- vengano eventualmente identificate situazioni e/o i relativi interventi necessari nell'ambito ed a seguito della sorveglianza sanitaria, comprese le visite a richiesta del lavoratore;
- venga effettuata una congrua e specifica valutazione di eventuali segnalazioni in merito da parte dei dirigenti, preposti, lavoratori e/o dei responsabili dei lavoratori per la sicurezza,

- venga attivato tempestivamente ogni ulteriore intervento fattibile ed utile alla salvaguardia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che con il tempo si dovesse rendere necessario;
- venga effettuata adeguata, tempestiva e specifica informazione e se necessario, formazione dei lavoratori.

La regolare e idonea manutenzione degli impianti di ventilazione/condizionamento consente di rimuovere le condizioni favorevoli alla formazione di colonie di legionella e quindi di considerare il rischio trascurabile.

Ai fini di prevenire il rischio da legionellosi garantire la corretta manutenzione di:

- Impianti areaulici; Pulire e drenare il sistema ed effettuare tutte le operazioni di manutenzione secondo le raccomandazioni del costruttore. Istituisce e aggiorna costantemente un registro della manutenzione periodica.

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>Azione correttiva</b> | Formazione ed informazione        |
| <b>Rischio residuo</b>   | $P \times D \quad 1 \times 2 = 2$ |

#### **5.2.18 Rischio di esplosione**

Il Titolo XI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. "Protezione da atmosfere esplosive" ha come scopo la tutela dei lavoratori dagli effetti delle atmosfere esplosive definite come una "miscela con aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri". Il Datore di Lavoro valuta i rischi derivanti da atmosfere esplosive tenendo conto di:

- Probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
- Probabilità di presenza ed efficacia di fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche;
- Caratteristiche di impianti, sostanze e processi adoperati e loro interazioni;
- Entità degli effetti prevedibili.

**Considerata la tipologia di attività il rischio può essere considerato basso per la sicurezza senza necessità di ulteriori approfondimenti.**

#### **5.2.19 Rischi collegati allo stress lavoro-correlato**

L'art 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sottolinea che la valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) dello stesso decreto, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro – correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004.

I rischi da stress lavoro-correlato, sono riconducibili all'organizzazione di lavoro in cui il lavoratore svolge la propria attività e all'ambiente nel quale si colloca. I rischi di natura fisica, chimica, ecc, possono comunque costituire un aggravante delle condizioni di stress.

Per **stress**, secondo l'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, si intende una condizione, accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all'altezza delle aspettative. L'individuo può ben adattarsi ad affrontare un'esposizione alla pressione a breve termine, cosa che può anche essere considerata positiva, ma ha una maggiore difficoltà a sostenere un'esposizione prolungata a una intensa pressione. Lo stress da

lavoro può essere causato da fattori diversi, come ad esempio il contenuto del lavoro, la sua organizzazione, l'ambiente, la scarsa comunicazione, ecc.

Ulteriori fenomeni riconducibili a fattori psico-sociali sono:

- **Mobbing:** Nell'ambito del lavoro il mobbing può essere definito come un processo di comunicazioni ed azioni conflittuali tra colleghi, o tra superiori e collaboratori, in cui la persona attaccata è messa in una posizione di debolezza e di mancanza di difese, è aggredita, direttamente o indirettamente, da una o più persone, con attacchi sistematici, frequenti e protratti nel tempo, il cui fine consiste nell'estromissione, reale o virtuale, della vittima dal luogo di lavoro. Il cosiddetto "mobbizzato" si viene così a trovare in una condizione di isolamento sociale, di emarginazione dall'ambiente lavorativo, condizione che ha forti ripercussioni sulla sua salute psicologica e fisica.
- **Sindrome di Burn-Out:** Per quanto riguarda invece la Sindrome di Burn-Out, si tratta di una Sindrome da esaurimento emotivo, con spersonalizzazione e riduzione delle capacità personali. Si genera a seguito del "...contatto continuo con altri esseri umani, in particolare quando essi hanno problemi o motivi di sofferenza". Nel Burn-Out si possono riconoscere condizioni di stress soggettive, legate cioè alle motivazioni ed alle immagini ideali della persona, e condizioni oggettive dovute alle condizioni materiali di lavoro, alle ambiguità di ruolo, alle strutture di relazione, ecc.

Le attività di valutazione dei rischi da stress lavoro correlato si basano sulle indicazioni riportate dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro nella **"lettera circolare in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'art 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni"**.

Secondo quanto riportato nella citata circolare la valutazione può essere articolata in due fasi di cui la prima, sempre necessaria, costituisce una valutazione preliminare e la seconda, eventuale, rappresenta una valutazione approfondita. La seconda fase si avvia di norma nel caso in cui dalla prima valutazione emergano significativi elementi di stress lavoro correlato relativamente ai quali non sia possibile individuare elementi correttivi efficaci.

La Commissione Consultiva propone di adottare per la valutazione preliminare una metodologia di tipo obbiettivo mediante la raccolta di indicatori oggettivi di tipo verificabile e per la valutazione soggettiva, qualora necessaria, una metodologia di tipo soggettivo al fine di valutare la percezione dei lavoratori o di un loro gruppo rappresentativo.

Il rischio viene valutato tramite:

- una valutazione oggettiva dello stress, secondo lo schema INAIL ex ISPESL;

Per quanto riguarda la valutazione dai dati in nostro possesso non risultano elementi che possano far ipotizzare un rischio elevato per lo stress lavoro correlato. Quanto prima verrà disposta una nuova riunione per concludere l'iter valutativo.



### 5.2.20 Le lavoratrici madri

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Valutazione del Rischio</b> | <b><math>P \times D \quad 1 \times 3 = 3</math></b> |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|

L'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sottolinea che la valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) dello stesso decreto, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo del 26 marzo 2001 n. 151.

I contenuti della valutazione dei rischi devono servire a stabilire la sicurezza e la salute delle lavoratrici in gravidanza almeno nelle fasi della gravidanza e dell'allattamento.

#### Misure di prevenzione e protezione

Le misure di prevenzione adottate sono incluse la specifica informazione e formazione delle lavoratrici e l'adozione delle misure organizzative per la minimizzazione dei rischi per la salute e il benessere della lavoratrice (**allegato 3**).

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Azione correttiva</b> | Formazione ed informazione                          |
| <b>Rischio residuo</b>   | <b><math>P \times D \quad 2 \times 1 = 2</math></b> |

### 5.2.21 Lavoro notturno

Il lavoro notturno è regolamentato dal D.Lgs. 66/2003 e s.m.i. che ha recepito le direttive europee 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

Il decreto citato fornisce le seguenti definizioni di periodo notturno e lavoratore notturno, riprendendo in massima parte quanto già definito dalla normativa precedentemente esistente (D.Lgs. 532/99).

In particolare viene definito come "periodo notturno" un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. In questo periodo rientrano quindi gli orari 22-5, 23-6, 24-7 e, ovviamente, orari di maggiore durata comprendenti i precedenti.

Per individuare un "lavoratore notturno" sono definiti i seguenti criteri:

- 1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno, svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
- 2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno 3 ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo va riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

Tali requisiti devono essere considerati come alternativi, vale a dire che è sufficiente che solo uno dei due sia presente perché il lavoratore debba essere assoggettato alla particolare disciplina prevista per i lavoratori notturni. Infatti, il criterio di definizione del lavoratore notturno da ultimo indicato (lavoro in periodo notturno per almeno 3 ore per almeno 80 giorni lavorativi all'anno) non va a sovrapporsi al primo in quanto prende in considerazione lo svolgimento di una prestazione lavorativa in parte esercitata durante il periodo notturno, a prescindere che l'attività in oggetto rientri nell'orario normale di lavoro.

Quindi, deve considerarsi lavoratore notturno anche colui che non sia impiegato in modo normale durante il periodo notturno ma che, nell'arco di un anno, svolga almeno 80 giorni di lavoro notturno (Circolare del Ministero del Lavoro n. 8/2005).

Nelle misure di miglioramento è prevista un'analisi congiunta con i Dirigenti dell'effettiva turnazione interessata e la verifica della corretta individuazione dei lavoratori notturni per l'adozione delle misure necessarie.

**I dipendenti non svolgono lavoro notturno.**

***5.2.22 Radiazione Ottiche Artificiali (ROA)***

**Il rischio di radiazioni ottiche artificiali (ROA) è irrilevante in ragione delle caratteristiche delle sorgenti e delle modalità d'uso, e ove necessario, della messa in atto di adeguate precauzioni tecniche operative.**

***5.2.23 Valutazione del rischio legato all'assunzione di bevande contenenti alcol***

La legge 125/2001 prescrive il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori che esplicano attività che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro il cui elenco è stato individuato dal Provvedimento attuativo del 16/03/2006.

Il Datore di Lavoro, con l'aiuto della varie figure aziendali (RSPP, ASPP) e dei Medici Competenti, effettua la valutazione del rischio della propria azienda individuando eventuali mansioni comprese nell'elenco di quelle per cui è vietata l'assunzione di bevande alcoliche e pianifica le conseguenti azioni di prevenzione ovvero:

- eliminazione della possibilità di disporre di bevande alcoliche sul posto di lavoro (nelle mense e/o bar aziendali);
- campagne informative sui luoghi di lavoro a tutti i lavoratori;
- formazione specifica sugli effetti dannosi dell'alcol e sulla necessità del suo divieto, ad ogni lavoratore addetto alle attività del campo di applicazione;
- counselling del medico competente ad ogni lavoratore, durante l'effettuazione delle visite mediche preventive e periodiche;
- adozione di procedure, possibilmente condivise con i lavoratori o loro rappresentanti, ma in ogni caso rese note agli stessi, con le quali l'azienda possa verificare sul posto di lavoro il rispetto o meno del divieto da parte dei lavoratori, attraverso persone a tale scopo formalmente incaricate o tra i dirigenti o, forse preferibilmente, tra i preposti (capi reparto, capi squadra, capi cantiere, caposala...). E strategie pianificate a priori per la gestione dei casi di rifiuto a sottoporsi ai controlli alcolici metrici o di positività ai controlli stessi.

**Misure di prevenzione secondaria:**

- controlli alcolici metrici (per la verifica del rispetto del divieto di assunzione);
- sorveglianza sanitaria sugli effetti legati all'assunzione abituale o abuso cronico di bevande alcoliche (per verificare l'assenza di condizioni di alcol dipendenza).

Nel caso in cui i Medici Competenti rilevasse un'assunzione di alcolici durante il lavoro, dovrà segnalarlo al datore di lavoro per l'allontanamento dello stesso dal luogo di lavoro per quel giorno. I casi di alcol dipendenza verranno presi in carico in modo specifico. Infatti nel caso in cui vi sia il sospetto di abuso o dipendenza alcolica, i Medici Competenti chiedono la collaborazione dell'Unità Operativa di Alcolologia e/o SERT che, previo consenso del lavoratore, potrà proporre un programma terapeutico.

I risultati dei controlli alcolimetrici verranno comunicati dai Medici Competenti al lavoratore (a cui potrà far seguito una sanzione disciplinare) e al Datore di Lavoro.

Nel caso di assunzione acuta è necessario che il diretto responsabile documenti l'episodio, allontanando il lavoratore dal posto di lavoro specie se opera in un ambiente a rischio per sé o per terzi informando tempestivamente il Servizio Prevenzione e Protezione e/o i Medici Competenti e la Direzione Risorse Umane.

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Medico Competente e il Servizio di Prevenzione e Protezione, in ottemperanza al quadro normativo vigente effettua gli accertamenti sanitari obbligatori e necessari per l'individuazione di una possibile dipendenza da assunzione da alcool.

Tali accertamenti permettono di definire ed attivare procedure e misure di sicurezza rivolte a tutelare l'incolumità del lavoratore stesso e di terze persone. Le procedure che vengono utilizzate per gli accertamenti sanitari, a scopo preventivo, non fanno distinzione tra uso occasionale, uso regolare o presenza di dipendenza al fine di attivare la sospensione cautelativa.

Nella tabella si riportano i gruppi omogenei (individuati nel presente Documento di Valutazione del Rischio), all'interno dei quali rientrano le suddette attività.

| Gruppi Omogenei                                                                                                                                 | Lavorazioni allegato I                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Lavoratori che sono abilitati a condurre un veicolo patente B ed in possesso di patente nautica</li></ul> | <b>Punto 8)</b> lett. a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, etc. lett.d) personale navigante delle acque interne; |

Nei confronti dei lavoratori appartenenti a tali Gruppi Omogenei sono previste le seguenti misure:

1. Comunicazione scritta che abbia le caratteristiche di disposizione aziendale nella quale si ribadisce il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e nella quale si richiede al lavoratore di non assumere bevande alcoliche né durante il lavoro né prima del lavoro.
2. Informazione a tutto il personale sulla tossicodipendenza da alcol e sui pericoli derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche.
3. Sorveglianza sanitaria obbligatoria per alcool-dipendenza e alcool-test

Considerata la tipologia di rischio dei dipendenti del Settore e dell'assenza finora di segnalazioni in proposito, si ritiene che la periodicità della visita per alcool dipendenza e dell'effettuazione dell'alcool test sia di norma ogni 3 anni.

#### **CONTROLLI ALCOLIMETRICI**

Si riassumono le indicazioni condivise sul controllo alcoli metrico nei luoghi di lavoro.

Finalità del controllo è la verifica del rispetto del divieto di assunzione di bevande alcoliche sul luogo di lavoro. Come metodica si raccomanda l'utilizzo di etilometro per la misurazione dell'alcol nell'aria espirata alveolare secondo le norme di buona prassi. (vantaggi: livelli di alcol nell'aria alveolare ben correlati con i livelli alcolemici; non invasività; facile applicazione sul campo; possibilità di ottenere un risultato a stampa). Quanto alle modalità: i controlli vanno fatti senza preavviso dei lavoratori, presso la loro sede di lavoro, svincolati dagli accertamenti eseguiti per la sorveglianza sanitaria; nell'effettuarli ci si dovrà attenere ad un criterio di imparzialità; i risultati saranno stampati, firmati dal medico competente e verrà chiesto al lavoratore di firmare a sua volta il risultato ottenuto. La frequenza dei controlli non è individuata dalla legge pertanto è

discrezionale, ma dovrà in ogni caso essere rispettosa della dignità dei lavoratori e non apparire eccessiva e ingiustificata, così come, all'opposto, poco praticata in contesti che la richiedono.

Si accennano alcune indicazioni inerenti la gestione dei risultati dei controlli alcolimetrici:

- in caso di controllo negativo: inserimento del risultato nella cartella sanitaria e di rischio;
- in caso di controllo positivo: comunicazione al datore di lavoro o ad un suo delegato della trasgressione al divieto di assunzione, il quale potrà provvedere affinché venga applicata la sanzione prevista; inserimento del risultato nella cartella sanitaria e di rischio, per essere integrato con i risultati della sorveglianza sanitaria, al fine dell'espressione del giudizio di idoneità. Nel caso i controlli alcolici sui luoghi di lavoro vengano effettuati dalle ASL prendere opportuni contatti al fine di essere informati circa le risultanze dei controlli stessi.
- in caso di rifiuto accertarsi se l'informazione sia stata adeguatamente espletata (un rifiuto, in caso di mancata informazione/formazione, potrebbe essere giustificato). Il lavoratore che rifiuta di sottoporsi al controllo, nonostante adeguata informazione e formazione, è passibile di provvedimento disciplinare, nonché di segnalazione all'organo di vigilanza per violazione degli obblighi del lavoratore previsti dal D.Lgs. 81/08 ed eventuale sospensione cautelativa dall'attività lavorativa quel giorno, se assieme al rifiuto si hanno altri elementi che fanno fondatamente presumere che la persona abbia assunto alcolici (segni clinici, testimonianze di colleghi di lavoro); il rifiuto andrà annotato nella cartella sanitaria e di rischio. Se il lavoratore si sottopone al controllo, ma rifiuta di firmare un risultato positivo, si può proporre di sottoporsi contestualmente ad un prelievo di sangue per il dosaggio dell'alcolemia, altrimenti vale comunque la positività riscontrata.

**Allegati n.7A e 7B Opuscolo informativo e procedure di verifica assunzione alcool + modulistica.**

#### ***5.2.24 Valutazione del Rischio legato all'assunzione di sostanze stupefacenti***

L'art.125 del DPR 309/90 prevede l'effettuazione di accertamenti di assenza di tossicodipendenza da espletarsi sui lavoratori che compiono mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi.

La responsabilità dell'esecuzione di tali accertamenti è a carico del Datore di Lavoro. Inoltre l'art.124 prevede la concessione di un periodo di aspettativa dal lavoro, della durata massima di tre anni, al lavoratore tossicodipendente che si sottopone a un programma terapeutico o di riabilitazione.

L'individuazione delle categorie da sottoporre ad accertamento ed i tempi e le modalità dei medesimi accertamenti sono descritti nel Provvedimento del 30/10/2007. Le modalità per l'esecuzione degli accertamenti sono state ulteriormente definite nell'Accordo della Conferenza Permanente Stato Regioni del 18 Settembre 2008.

Al dipendente è dato assoluto divieto di assunzione anche sporadica per le mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi. E' inoltre obbligo del lavoratore sottoporsi agli accertamenti dell'assenza di tossicodipendenza. In caso di rifiuto del lavoratore, senza giustificato motivo, è prevista la sospensione dalla mansione.

Il datore di lavoro è obbligato ad effettuare l'accertamento dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope per le mansioni di cui all'allegato 1. Il Datore di Lavoro, prima di adibire il lavoratore alle mansioni i cui sopra, deve richiedere ai Medici Competenti lo svolgimento degli accertamenti preventivi di screening nell'ambito della sorveglianza sanitaria prevista dall'art.41 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. In caso di esito positivo il Datore di Lavoro deve far cessare l'espletamento della mansione compresa nell'allegato 1 ed adibire il lavoratore ad altro incarico.

All'assunzione delle mansioni rientranti in quelle riportate in allegato 1 e con periodicità di norma annuale o quando motivatamente necessario, i Medici Competenti devono verificare mediante accertamenti sanitari l'assenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, previa comunicazione al lavoratore almeno un giorno prima della visita. In caso di positività al test viene emesso un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione ed il lavoratore viene rinvio presso la struttura sanitaria competente (SERT dell'ASL).

Le procedure di verifica da assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sono riportate in

#### **Allegato 8 A e 8B**

##### **5.2.25 Radon e Amianto**

Non sono presenti attività che comportino il rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni o radon. Per quanto riguarda l'amianto non esistono attività che espongono i lavoratori a fibre di amianto. Eventuali situazioni occasionali sono valutate di volta in volta.

##### **5.2.26 Lavoro solitario**

Un lavoratore è isolato quando è da solo, quando non può essere visto o sentito da nessun altro, e quando questa persona non aspetta visite o controlli da altro personale per diverso tempo.

In diverse situazioni un lavoratore può rimanere isolato per brevi periodi, ad esempio un lavoratore può lavorare in una squadra per la maggior parte del tempo e rimanere fuori dal contatto con gli altri membri della squadra per brevi finestre temporali. In altre situazioni un lavoratore può ritrovarsi ad operare per intere ore o giorni senza la supervisione di altri colleghi.

Pur cambiando il modo con cui un lavoratore si ritrova ad essere da solo durante il proprio turno di lavoro quello che non cambia è la difficoltà con cui avvisare tempestivamente e in modo automatico le squadre di soccorso nel caso di incidente o di quasi incidente. L'azienda non ha lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa con il rischio lavoro isolato o in solitaria. Negli uffici nel piazzale e nell'incassettamento i lavoratori sono sempre in team. A mare i lavoratori sono sulle barche in gruppi da due o più lavoratori. Ci sono lavoratori che in alcuni momenti possono utilizzare barche per il mangime anche da soli ma ciò sempre in un contesto controllato da altre barche.

#### **5.3 La gestione delle Emergenze**

| Valutazione del Rischio | $P \times D \quad 2 \times 2 = 4$ |
|-------------------------|-----------------------------------|
|-------------------------|-----------------------------------|

Uno degli obblighi del datore di lavoro, secondo quanto previsto dalla sezione VI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., "Gestione delle emergenze", consiste nell'adozione di "misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato ...", *"il Datore di Lavoro deve adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere **adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti [...]***

Il Datore di lavoro è quindi tenuto alla definizione del numero minimo di presenze contemporanee utili a far fronte alle procedure previste nel piano di emergenza.

Bisogna inoltre tener conto dei normali periodi di ferie/riposo del personale e pertanto risulterà necessario formare un numero maggiore di lavoratori da utilizzare in caso di necessità, in modo che almeno uno sia sempre presente.

Nel documento di valutazione dei rischi è valutato il livello di rischio d'incendio del luogo di lavoro, in conformità ai Criteri riportati nell'allegato I del D.M. 10 marzo 1998, mediante classificazione in tre livelli (elevato, medio, basso). Tale valutazione verrà aggiornata, in relazione a significativi cambiamenti nell'attività, nei materiali utilizzati, in occasione di ristrutturazioni, ecc..

I lavoratori stessi sono chiamati, in prima persona, alla partecipazione nel sistema gestionale ed attuativo delle emergenze.

Per le sedi che hanno più di 10 lavoratori devono essere svolte annualmente le prove di esodo e le esercitazioni della squadra antincendio i cui esiti sono annotati in appositi verbali.

#### **Allegato 6.**

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Azione correttiva</b> | Formazione ed informazione Segnaletica di sicurezza |
| <b>Rischio residuo</b>   | $P \times D \quad 1 \times 2 = 2$                   |

#### **5.4 Guida Automezzi**

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Valutazione del Rischio</b> | $P \times D \quad 1 \times 2 = 2$ |
|--------------------------------|-----------------------------------|

##### **Misure di prevenzione e protezione attuate:**

l'attività prevede lo spostamento dei lavoratori che debbono raggiungere l'unità produttiva.

Alla guida dell'automezzo si va incontro ad una serie di rischi di natura stradale da non sottovalutare. La stanchezza e le condizioni psicofisiche non ottimali sono elementi che acuiscono tali pericoli. Di grande importanza è infine il problema della postura a cui sono soggetti i conducenti degli automezzi per la permanenza in posizioni statiche del corpo per lungo tempo.

##### **Guida automezzi**

Quando si sale alla guida dell'automezzo verificare le condizioni degli organi fondamentali del veicolo. Controllare periodicamente la documentazione soprattutto in merito alla necessaria revisione. Far effettuare un controllo periodico dei mezzi da una officina specializzata nell'ottica di prevenire i guasti e l'usura degli organi deteriorabili.

Controllare il posto di guida in relazione alla sua forma anatomica. Usare rivestimenti traspiranti dei sedili eventualmente corredati di supporto lombare.

Verificare lo stato di usura delle gomme e la giusta pressione di esercizio. Guidare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Non sovraccaricare il veicolo oltremodo ed attenersi all'impiego previsto nel relativo libretto di circolazione.

In caso di lunghe percorrenze effettuare soste periodiche, in relazione allo stato psico-fisico del conducente e possibilmente, nel caso ci siano altri operatori, alternarsi alla guida.

È vietato assumere, soprattutto durante la guida, bevande alcoliche oppure sostanze eccitanti.

Quando occorre assumere dei farmaci evitare di abbinarli con bevande alcoliche. Non guidare dopo aver assunto sostanze antistaminiche (presenti negli antiallergici).

Dovendosi muovere continuamente con i mezzi prediligere cibi leggeri e facilmente digeribili.

Nel caso di guasti al veicolo prestare la maggior attenzione del caso, in special modo quando questo sia posto in situazioni di potenziale o evidente pericolo. In questi casi, se non è possibile effettuare rapidamente la riparazione, limitarsi ad interventi strettamente necessari, per poi far ultimare i lavori in sicurezza presso un'officina.

Si vuole sottolineare che, oltre al rispetto delle norme del codice della strada e alla manutenzione dei mezzi utilizzati, il miglior sistema di protezione è la prudenza.

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| <b>Azione correttiva</b> | Formazione ed informazione |
| <b>Rischio residuo</b>   | P X D 1 X 1 = 1            |

## 6 Il coinvolgimento e la crescita delle risorse umane: informazione, formazione ed addestramento

### 6.1 La normativa vigente – Accordo Stato Regioni Dicembre 2011

Il 21 Dicembre 2011 è stato sancito l'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, relativo alla formazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08.

Tale accordo stabilisce la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione nonché l'aggiornamento dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti.

La formazione del succitato Accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.lgs. 81/08 relativa a mansioni e/o all'utilizzo di attrezzature particolari per le quali la norma prevede percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati.

I percorsi formativi dovranno essere articolati in due moduli distinti:

- Modulo di Formazione Generale (della durata di 4 ore)
- Modulo di Formazione Specifica (della durata di 4, 8, 12 ore a seconda del Macrosettore ATECO)

#### 6.1.1 Formazione Generale (4 ore)

Il corso di formazione generale dovrà essere rivolto al personale che svolge la propria attività lavorativa per l'Ente, ed avrà la durata di 4 ore, così come previsto alla lettera a) del comma 1 dell'art 37 del D.Lgs. 81/08.

Durante il percorso formativo dovranno essere presentati i concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Nello specifico saranno fornite le principali nozioni in merito ai concetti di danno, rischio e pericolo, illustrato il funzionamento del sistema legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro e presentati i soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione aziendale con i conseguenti compiti obblighi e responsabilità. Al termine della partecipazione ai percorsi formativi i discenti avranno acquisito maggiore consapevolezza sui propri diritti e doveri in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le responsabilità di ciascuna figura e dell'organigramma della prevenzione aziendale.

Il modulo di formazione generale costituisce credito formativo permanente per il lavoratore.

#### 6.1.2 Formazione Rischi Specifici

La formazione avrà una durata minima di 4, 8, 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

### **6.1.3 Formazione per dirigenti**

La formazione dei dirigenti così come definiti dall'art.2 comma 1 lettera d del D.Lgs. 81/08, in riferimento a quanto previsto dall'art. 37 comma 7 e in relazione agli obblighi previsti dall'art. 18 sostituisce integralmente quella prevista dai lavoratori ed è strutturata in 4 moduli:

- Normativo
- gestione e organizzazione della sicurezza
- individuazione e valutazione dei rischi
- comunicazione formazione e consultazione.

### **6.3 Formazione relativa alle procedure del piano di emergenza**

Le informazioni sulle procedure da attuarsi in caso di emergenza destinate a tutti i lavoratori vengono impartite in occasione degli incontri di informazione-formazione generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

### **6.4 Formazione Addetti all'antincendio e Primo soccorso**

Per tutto il personale individuato e nominato dal Datore di lavoro o dai Dirigenti quale addetto alla gestione e lotta antincendio è destinato un corso di formazione ed addestramento pratico il cui contenuto è conforme ai requisiti minimi stabiliti dalla Circolare del Ministero dell'interno n° 770/6104 del 12 marzo 1997 e dal D.M. 10 marzo 1998, allegato IX, in funzione del livello di rischio incendio della sede di appartenenza.

Per tutto il personale individuato e nominato quale addetto al primo soccorso è destinato un corso di formazione ed addestramento teorico e pratico i cui contenuti e la durata sono conformi ai requisiti minimi stabiliti dal D.Lgs 388 del 2003. Le attività rientrano nei gruppi B/C pertanto le ore minime per il corso di primo soccorso saranno **12**.

Il rischio incendio è classificato come medio di conseguenza le ore minime del corso sono fissate a **8 ore**.

### **6.6 Formazione specifica dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli Addetti al Servizio**

Gli RSPP e gli ASPP dell'Unità Produttiva hanno ricevuto la formazione e parteciperanno sistematicamente agli aggiornamenti programmati secondo la periodicità prevista dall'Accordo Stato- Regioni.

### **6.7 Materiale didattico**

Tutte le attività formative, su richiesta, sono accompagnate da materiale didattico sia cartaceo che multimediale, che può essere classificato nelle seguenti categorie:

- materiale di informazione generale;
- materiale di formazione su rischi specifici;





# CITTÀ DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

*Medaglia d'Oro al Valor Militare*

Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 63111, fax 63290 - ccp 136572 - P.IVA 00290280494 – CAP 57025

*Settore Programmazione Territoriale ed Economica/SUAP*

---

Provvedimento del reg. int. n. 14/22/AUA

MARCA DA BOLLO

Imposta di bollo assolta con  
marca da bollo ID n. :

## **AUTORIZZAZIONE UNICA SUAP n. 51/22A** (DPR 160/2010)

### **Il Dirigente Settore Programmazione Territoriale ed Economica - SUAP**

Vista l'istanza presentata dalla IGF Società Agricola s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig. Lococo Pietro, con sede legale in Piombino (LI), Loc. Vignarca, 24, P. IVA 01653590537, in data 24 giugno 2022, agli atti prot. n. 24029, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Livorno con determinazione dirigenziale n. 103 del 13 giugno 2014, volturata con atto n. 1/15/V del 12 marzo 2015 a favore della Ittica Golfo di Follonica Società Agricola s.r.l. e successivamente con atto n. 04/20/V del 03/03/2020 volturata a favore della IGF Società Agricola s.r.l., per autorizzazione allo scarico di acque reflue in altro recapito e nuova comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), per l'attività sita in Piombino (LI), Loc. Vignarca, 24;

Preso atto che in data 06 ottobre 2022, agli atti protocollo n. 39283, la Regione Toscana, in qualità di autorità competente, ha inviato l'atto dirigenziale n. 19715 del 05 ottobre 2022 con cui si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla IGF Società Agricola s.r.l.;

Vista la proposta formulata dall'Istruttore incaricato in data 07 ottobre 2022;

Visto il DPR n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il Regolamento per l'organizzazione dello sportello unico delle attività produttive del Comune di Piombino approvato con D.G.C. n. 37 del 01 febbraio 2013;

Vista la Disposizione Dirigenziale n. 5 del 31 dicembre 2019 "Assegnazione Procedimenti "AUA" al Servizio Sviluppo Economico";

Visto il D. Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Visto il DPR n. 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale, gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/12 convertito in L. n. 35/12";

Richiamati:

- la L.R. n. 22 del 03 marzo 2015 e s.m.i. "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014";
- la D.G.R.T. n. 1332 del 03 dicembre 2018 "Linee guida per l'applicazione delle procedure in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (art. 23 D.P.G.R. 13/R-2017) e Tariffario AUA che sostituiscono integralmente l'Allegato A della D.G.R. 1227/2015 e Check list dei controlli";
- la L.R. n. 20/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. "Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20" e s.m.i.;
- la Delibera C.R. 25/01/2005 n. 6 "Approvazione del Piano di tutela delle Acque";
- la Legge n. 447 del 26/10/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- l'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 "Semplificazione della documentazione di impatto acustico";
- la L.R. n. 89/1998 "Norme in materia di inquinamento acustico" e s.m.i.;
- la D.G.R.T. n. 857 del 21/10/2013 "Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98";
- la D.G.R.T. n. 490 del 16/06/2014 "Comitato regionale di coordinamento ex art. 15 bis, L.R. 89/98: linee guida regionali in materia di gestione degli esposti, di verifica di efficacia delle pavimentazioni stradali fonoassorbenti e/o a bassa emissività negli interventi di risanamento acustico e di gestione dei procedimenti di Valutazione di Impatto Acustico";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- la L.R. n. 40/2009 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa" e s.m.i.;

Accertato di avere titolo al rilascio dell'autorizzazione unica SUAP come risulta dalla documentazione allegata all'istanza;

**RILASCIA**

**ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, il provvedimento di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Livorno con determinazione dirigenziale n. 103 del 13 giugno 2014, volturata con atto n. 1/15/V del 12 marzo 2015 a favore della Ittica Golfo**

di Follonica Società Agricola s.r.l. e successivamente con atto n. 04/20/V del 03/03/2020 volturata a favore della IGF Società Agricola s.r.l., a favore della IGF Società Agricola s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig. Lococo Pietro, con sede legale in Piombino (LI), Loc. Vignarca, 24, P. IVA 01653590537, per lo stabilimento ubicato in Piombino, Loc. Vignarca, 24, aggiornando i titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) ed e) del DPR 59/2013:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), dando atto del non superamento dei limiti di cui alla relazione previsionale del tecnico in acustica.

La presente autorizzazione unica:

- ⇒ **mantiene la medesima validità dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 103 del 13 giugno 2014;**
- ⇒ **è soggetta alle eventuali prescrizioni indicate negli atti rilasciati dai soggetti titolari dei vari endoprocedimenti interessati al presente procedimento unico, che si intendono tutte espressamente richiamate. In particolare il titolare dell'autorizzazione dovrà rispettare le prescrizioni di cui all'allegato "A" (relativo al titolo di cui alla lettera a) comma 1 art. 3 del D.P.R. 59/2013), che sostituisce l'allegato "1" della AUA n. 103 del 13 giugno 2014 con relative prescrizioni;**
- ⇒ **è rilasciata sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445/2000;**
- ⇒ **abilita in merito agli endoprocedimenti attivati, restando a carico dell'interessato l'attivazione degli ulteriori procedimenti necessari per l'avvio dell'attività;**

Sono confermate tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 103 del 13 giugno 2014, volturata con atto n. 1/15/V del 12 marzo 2015 a favore della Ittica Golfo di Follonica Società Agricola s.r.l. e successivamente con atto n. 04/20/V del 03/03/2020 volturata a favore della IGF Società Agricola s.r.l., non esplicitamente modificate dal presente atto.

Sono sempre e comunque fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.

Formano parte integrante ed essenziale della presente autorizzazione unica i documenti di seguito elencati quali provvedimenti finali degli endoprocedimenti rilasciati dagli enti terzi per le rispettive competenze, che restano depositati in copia agli atti della pratica:

- Atto Dirigenziale n. 19715 del 05 ottobre 2022 rilasciato dalla Regione Toscana;
- Allegato "A - Scarichi idrici";

La mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente atto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle normative di settore.

#### **Informativa Privacy**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'erogazione dei servizi richiesti. Il trattamento dei dati è attivato necessariamente per l'attuazione dei servizi del COMUNE DI PIOMBINO, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire

le finalità del servizio. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I suoi dati saranno conservati negli archivi informatici del COMUNE DI PIOMBINO a norma di legge vigente per le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Locali e del Manuale del Sistema di Fascicolazione e Conservazione del Comune di Piombino. I dati saranno comunicati alla Guardia di Finanza per le attività di controllo previste dalle norme vigenti. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del sopra citato Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, laddove incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il COMUNE DI PIOMBINO Via Ferruccio n. 4. Ulteriori informazioni inerenti il trattamento dei suoi dati, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, oltre ai riferimenti dei singoli responsabili del trattamento e del RDP del comune, saranno consultabili sul sito del comune all'indirizzo:  
[http://www.comune.piombino.li.it/pagina1531\\_privacy.html](http://www.comune.piombino.li.it/pagina1531_privacy.html)

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Piombino, 07 ottobre 2022

Il Dirigente del Settore  
Programmazione Territoriale ed Economica  
Arch. Salvatore Sasso  
*documento sottoscritto digitalmente*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI

**Responsabile di settore Simona MIGLIORINI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 15117 del 28-07-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 19715 - Data adozione: 05/10/2022**

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013-  
Provvedimento di modifica - IGF Società Agricola srl - Comune di in Piombino, Località  
Vignarca n.24. Riferimento Suap del 24/06/2022. Identificativo pratica n.56312

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della  
Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/10/2022



Signed by  
**MIGLIORINI  
SIMONA**  
C = IT  
O = Regione  
Toscana

Numero interno di proposta: 2022AD021469

## IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

Visto il D.P.R. n. 160 del 7/09/2010 e s.m.i. “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Vista la L. R. n. 22 del 3/03/2015 e s.m.i. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;

Vista la D.G.R.T. n. 1332 del 03/12/2018 “Linee guida per l'applicazione delle procedure in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (art. 23 D.P.G.R. 13/R-2017) e Tariffario AUA che sostituiscono integralmente l'Allegato A della D.G.R. 1227/2015 e Check list dei controlli”;

Visto il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;

Vista la L.R. n. 20/2006 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento” e s.m.i.;

Visto il D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. “Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20”;

Vista la Delibera C.R. 25/01/2005 n. 6 “Approvazione del Piano di tutela delle Acque”;

Vista la Legge n. 447 del 26/10/95 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e s.m.i.;

Visto l'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 “Semplificazione della documentazione di impatto acustico”;

Vista la L.R. n. 89/1998 “Norme in materia di inquinamento acustico” e s.m.i.;

Vista la D.G.R.T. n. 857 del 21/10/2013 “Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98”;

Vista la D.G.R.T. n. 490 del 16/06/2014 “Comitato regionale di coordinamento ex art. 15 bis, L.R. 89/98: linee guida regionali in materia di gestione degli esposti, di verifica di efficacia delle pavimentazioni stradali fonoassorbenti e/o a bassa emissività negli interventi di risanamento acustico e di gestione dei procedimenti di Valutazione di Impatto Acustico”;

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 40/2009 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa” e s.m.i.;

Vista l'istanza presentata in data 24/06/2022 al SUAP del Comune di Piombino e acquisita al nostro prot. n. AOOGR/256003/P 050045 in data 24/06/2022 (identificativo pratica in Aramis 56312) con la quale l'impresa IGF Società Agricola con sede legale in Piombino, Località Vignarca n.24, richiede la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Livorno a favore dell'impresa Falesia Società Agricola s.r.l. con la Atto Dirigenziale n. 103 del 13/06/2014, volturata dal Comune di Piombino con l'atto n. 1/15/V del 12/03/2015 a favore della ditta Ittica Golfo di Follonica Società Agricola s.r.l ed ancora volturata alla ditta IGF Società Agricola dalla Regione Toscana col Decreto Dirigenziale n. 2841 del 27/02/2020 relativamente all'attività di allevamento ittico in mare e a terra.

Dato atto che l'Impresa, in particolare, chiede:

- modifica sostanziale autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali e domestiche recapitanti in acque superficiali di cui all'art 124 del D.lgs. 152/2006 per installazione di n° 2 lavareti;

Considerato che a seguito delle verifiche sulla correttezza formale della domanda, ai sensi dell'art. 4 c.1 del D.P.R. 59/2013, secondo quanto previsto dalla DGRT n. 1332/2018, con nota prot. AOOGR/272666/P 050045 del 07/07/2022 è stata richiesta l'inclusione in AUA del titolo di acustica a cui la Ditta deve ritenersi soggetta in ragione anche dell'introduzione dei nuovi macchinari oggetto del procedimento di modifica.

Dato atto che la Ditta ha provveduto ad inviare idonea ed esaustiva documentazione integrativa acquisita con prot. n. 0297264 del 26/07/2022, chiedendo l'inclusione in AUA anche del titolo di:

- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Dato atto che l'Impresa ha dichiarato nell'istanza che l'attività non è soggetta alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente;

Vista la nota prot. 302858 del 29/07/2022 con la quale è stato richiesto ad Arpat Dipartimento di Piombino Elba e al Comune di Piombino, in qualità di soggetti competenti in materia ambientale, il parere/contributo istruttorio così come previsto dal DGR 1332 del 3.12.2018

Visto il contributo di A.R.P.A.T. Dipartimento di Piombino Elba acquisito con protocollo regionale n. 0353904 del 16/09/2022;

Considerato che, in relazione al titolo abilitativo in materia di acustica, l'impresa ha presentato documentazione previsionale di impatto acustico che attesta il rispetto dei limiti del PCCA;

Dato atto che in merito a quanto dichiarato dall'Impresa in materia di acustica è stata data informazione al Comune con nota prot. n. 302858 del 29/07/2022, anche ai fini degli eventuali controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e per eventuali segnalazioni;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Livorno con l'Atto Dirigenziale n. 103 del 13/06/2014 e s.m.i.;

Visto l'Ordine di Servizio n. 19/2022 adottato con nota prot. 0279791 del 12/07/2022;

Visto il Decreto della Direzione Ambiente ed Energia n. 15117 del 28/07/2022;

Visto l'Ordine di Servizio n. 1/2022 adottato con nota Prot. n. 0316599 del 10/08/2022;

Dato atto che il presente Decreto è stato verificato dalla Posizione Organizzativa competente;

#### DECRETA

1. di adottare ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013 il provvedimento di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Livorno a favore dell'impresa Falesia Società Agricola srl con l'Atto Dirigenziale n. 103 del 13/06/2014, volturata dal Comune di Piombino con l'atto n. 1/15/V del 12/03/2015 a favore della ditta Ittica Golfo di Follonica Società Agricola s.r.l ed ancora volturata dalla Regione Toscana col Decreto Dirigenziale n. 2841 del 27/02/2020 alla ditta IGF Società Agricola s.r.l., P.IVA 01653590537, nella persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, con sede legale e stabilimento in Piombino, Località Vignarca n. 24, aggiornando i titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e lett. e) del DPR 59/2013:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), dando atto del non superamento dei limiti di cui alla relazione previsionale del tecnico in acustica;
2. di dare atto che il titolare dell'autorizzazione dovrà rispettare le prescrizioni di cui all'allegato A (relativo al titolo di cui alla lettera a) comma 1 art. 3 del D.P.R. 59/2013), facente parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce l'allegato "1" della AUA n. 103 del 13/06/2014 con relative prescrizioni;
  3. di confermare tutte le prescrizioni contenute nell'atto di AUA 103 del 13/06/2014 e s.m.i. non esplicitamente modificate dal presente atto, compresa la durata;
  4. di ricordare che, ai fini dell'eventuale rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale, almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare della stessa invia all'autorità competente, tramite SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013. È consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'Autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
  5. di dare atto che l'impresa dovrà comunicare preventivamente, nei modi e nei termini previsti all'art. 6 del DPR 59/2013, eventuali modifiche che si intendono apportare all'attività ed al progetto autorizzato;
  6. di stabilire che il provvedimento trasmesso dal competente SUAP dovrà essere conservato presso lo stabilimento a disposizione delle autorità di controllo;
  7. di fare salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni, precisando pertanto che la presente autorizzazione non esonera dalla necessità di conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati non ricompresi in AUA, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della attività di cui trattasi;
  8. di trasmettere il presente provvedimento al SUAP del Comune di Piombino, il quale provvederà a inviare copia dell'atto autorizzativo, indicando la data di notifica all'Impresa richiedente, al Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali della Regione Toscana, ai soggetti competenti in materia ambientale e agli altri soggetti intervenuti nel procedimento;
  9. di dare atto che il presente provvedimento afferisce esclusivamente a quanto disciplinato dal DPR 59/2013, con riferimento ai titoli abilitativi in esso ricompresi come sopra specificati e viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
  10. di dare atto che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente autorizzazione comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dalle normative di settore, citate in premessa, per i titoli abilitativi sostituiti dalla presente AUA.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



*Allegati n. 1*

*A*

*Scarichi idrici*

*00f071a915c08686a38e1ef72b91f45b125320cae20f9b8a84b9d56398305d3d*

## CERTIFICAZIONE



*sottoscritto elettronicamente*

Signed by BIANCHI

CRISTINA

C = IT

O = Regione Toscana

## **Allegato A**

### PARTE DESCRITTIVA

Gli scarichi sono inerenti le acque reflue industriali ed assimilabili a domestiche provenienti dall'attività di allevamento ittico.

L'attività di allevamento ittico a terra è condotta con 39 vasche per complessivi 4.800 m<sup>2</sup> circa di superficie di allevamento con una volumetria di acque in vasca di circa 7.200 m<sup>3</sup>. Le vasche sono alimentate da un flusso continuo di acque marine direttamente proveniente dal mare senza trattamenti intermedi.

L'organizzazione è anche titolare di un allevamento a mare (autorizzato con apposita concessione).

Nello stabilimento viene effettuato l'incassettamento dei prodotti pescati (da allevamento a terra e da allevamento a mare).

L'impianto di trattamento delle acque reflue provenienti dalle vasche di allevamento consiste in: una serie di vasche di decantazione e depurazione sequenziali atte alla riduzione dei sedimenti ed alla depurazione e più precisamente:

la prima vasca con superficie di complessivi 1230 m<sup>2</sup> e volume di 2730 m<sup>3</sup> separata in due settori indipendenti con un muro a sfioramento a cascata che permette una efficace decantazione ed una ossigenazione consistente del refluo;

lo scarico viene successivamente inviato a ulteriori due vasche (una di 860 m<sup>2</sup> e 1045 m<sup>3</sup> e l'altra di 1310 m<sup>2</sup> e 1635 m<sup>3</sup>) con un'altezza dell'acqua di circa 1,0 metri, attraverso l'azione solare e dei microrganismi innesca ulteriori processi di depurazione.

Tutte le acque prelevate dal mare, successivamente allo stazionamento nelle vasche di allevamento, vengono re-immesse nel Fosso Vignarca dopo circa 8 ore di percorrenza e permanenza nelle suddette vasche. Gli scarichi derivanti dalle vasche a regime ammontano a circa 6.000.000 m<sup>3</sup>/anno.

Gli scarichi di tipo civile sono quelli riconducibili all'uso dei servizi igienici e di 1 cucina presenti in azienda e più precisamente: Abitazione (1 wc + 1 cucina); Servizi del personale (1 wc); Magazzino (1 wc + 1 lavabo); Uffici e locali di servizio (6 wc con lavabi); Fabbricato commercializzazione (2 wc con lavabi). I reflui civili sono trattati in varie fosse imhoff (n° 6 di dimensioni adeguate, una per ciascun settore di provenienza); tutte le imhoff, collegate in serie tra loro, convogliano infine in un pozzo interrato a tenuta di 50 m<sup>3</sup> circa con pompa ad immersione. I reflui vengono successivamente spinti in una vasca di calma di capienza di 1000 m<sup>3</sup> con rilascio controllato, con una portata di 0,06 litri al secondo. Lo scarico è convogliato unitamente ai reflui industriali sopra descritti nel fosso Vignarca, miscelandosi in proporzioni di 315 m<sup>3</sup> su 6.000.000 m<sup>3</sup> (0,000053%, rapporto 1:18.000 circa).

Oggetto della modifica sono gli scarichi derivanti dall'installazione di 2 lavareti, poste in prossimità delle vasche di allevamento. Con l'apporto di acqua, prelevata da un pozzo, i residui presenti ed attaccati alle maglie delle reti (tipicamente costituiti da piccole cozze ed alghe) per effetto della rotazione si staccano lasciando la rete pulita. Il ciclo prevede lavaggi di durata variabile (4/5 ore) sulla base del livello di sporcizia delle reti e si attesterà su un numero di 8/10 reti a settimana. I consumi previsti per i lavaggi saranno orientativamente di 16 m<sup>3</sup>/h per entrambe (quindi circa 80 m<sup>3</sup>/giorno). Il lavaggio può essere effettuato a ciclo chiuso o semiaperto (cioè è possibile caricare l'acqua per il lavaggio e scaricarla solo a lavaggio ultimato, oppure lasciare che una quota di acqua venga espulsa in continuo durante il lavaggio); nel caso del lavaggio a ciclo semiaperto il quantitativo di acqua utilizzata sarà superiore ma la durata del ciclo risulterà minore; lo scarico è selezionabile da apposita valvola manuale posta nella parte bassa dell'apparecchiatura. Lo scarico delle acque si immetterà

direttamente nel canale di raccolta delle acque provenienti dall'allevamento a terra, per poi confluire alle vasche di trattamento esistenti.

L'alimentazione avviene direttamente dal pozzo di proprietà (lo stesso utilizzato per il lavaggio delle vasche a terra) ed il consumo sarà contabilizzato da apposito contatore.

I reflui complessivamente risultanti dai trattamenti di cui sopra sono scaricati nel fosso Vignarca (che conduce al mare), con punto di scarico identificato con sigla S1.

È stato acquisito il contributo tecnico di Arpat Dipartimento di Piombino Elba acquisito agli atti regionali prot. n. 0353904 del 16/09/2022 con il quale si esprime parere favorevole con prescrizioni alla modifica dell'autorizzazione allo scarico, con il quale è stato in particolare indicato che, alla luce dei risultati sempre conformi delle analisi, effettuati dall'azienda dal 2015 ad oggi, si ritiene opportuno che i campionamenti e le analisi siano limitati al solo punto di scarico S1.

### PRESCRIZIONI:

Lo scarico delle delle acque reflue industriali e assimilate a domestiche della Ditta IGF Società Agricola (nella persona del legale rappresentante pro tempore ), provenienti dallo stabilimento ubicato in Località Vignarca n.24 Comune di Piombino (LI) in corpo idrico superficiale (Fosso Vignarca), è autorizzato alle seguenti condizioni:

1. Le acque reflue scaricate dovranno:
  - 1.a. rispettare costantemente i limiti fissati per lo scarico in corpo idrico superficiale dalla Tab.3 Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; nel periodo 1 Aprile/30 Settembre lo scarico dovrà altresì rispettare il limite di 5000 UFC/100 ml per il parametro *Escherichia Coli*;
2. lo scarico dovrà essere munito di apposito pozzetto di ispezione e prelevamento con stramazzo idoneo alla realizzazione di campionamenti che, a carico del titolare dello scarico, dovrà essere mantenuto sgombro, facilmente accessibile ed in linea con le norme previste per la sicurezza degli operatori addetti al controllo e ai prelevamenti;
3. La Ditta dovrà mantenere efficienti gli impianti di depurazione a servizio dei reflui prodotti, incluso l'impianto di trattamento delle acque reflue assimilabili a domestiche, verificandone il funzionamento e garantendo una adeguata manutenzione, conformemente a quanto indicato nei Piani di gestione presentati dalla ditta, provvedendo periodicamente a smaltire i depositi di fanghi, di idrocarburi e di olii accumulati tramite ditte specializzate;
4. In relazione al precedente punto 3 deve essere adottato un Registro d'impianto in cui devono registrati tutti gli interventi effettuati sull'impianto (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti o interruzioni di funzionamento). La documentazione che attesti l'effettuazione delle operazioni di periodica manutenzione ed autocontrollo e di estrazione fanghi che consenta l'identificazione della ditta esecutrice, dovranno essere conservati presso lo stabilimento. Il Registro e la documentazione di cui sopra devono essere resi disponibili ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli organismi di controllo.
5. la Ditta dovrà effettuare n. 1 analisi annuale allo scarico S1 dei seguenti parametri: pH, conducibilità, temperatura, BOD5, COD, solidi sospesi totali, azoto nitrico, azoto nitroso, ammoniacale, azoto totale, fosforo totale, saggio di tossicità acuta; nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre dovrà essere effettuata n. 1 analisi mensile allo scarico S1 per il parametro *Escherichia coli*.

6. La ditta dovrà continuare a garantire idonea impermeabilizzazione dei bacini di sedimentazione al fine di evitare fenomeni di infiltrazione;
7. La ditta dovrà continuare a mantenere idonee modalità di quantificazione delle portate scaricate con conservazione biennale dei dati;
8. La Ditta dovrà comunicare eventuali variazioni delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico come previsto dall'art. 12 del DPGR 46/R/08. Qualora si verificassero le condizioni del comma 12 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione e dovrà comunque essere comunicato ogni cambiamento (anagrafico, societario etcc.) relativo al titolare della presente disposizione;
9. Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite allo scarico, la Direzione dello stabilimento dovrà informare la Regione Toscana Direzione Ambiente e Energia Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali e l'ARPAT, entro le otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere lo scarico se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana o per l'ambiente.